

COMUNE DI CAPRILEONE
Provincia di Messina

N. 27 Registro

del 01.07.2008

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento di Polizia Municipale.

L'anno DUEMILAOTTO il giorno UNO del mese di LUGLIO alle ore 19,30 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di INIZIO¹ disciplinata dal comma 1° dell'art.30 della L. R. 06/03/1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'art.58 della stessa L.R., in **sessione ordinaria** prevista dall'art.18 del Vigente regolamento del Consiglio Comunale, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome del Consigliere					
	Presente	Assente		Presente	Assente
FIGLIO ANTONINO MARIO	X		TRISCARI MARIO		X
GIACOBBE ALESSANDRO	X		CAPUTO SALVATORE	X	
FAVAZZI FILIPPO	X		TODARO MARIA ROSALBA		Xgiust.
LOMBARDO F. SEBASTIANO	X		GENOVESE LUIGI		X
DE PLANO MARIO GIUSEPPE	X		MAZZOLA SALVATORE	X	
GIULIANO CALOGERO	X		ROSELLA MUSICO MASSIMO	X	
TRUGLIO BENEDETTO	X		SCIORTINO PINO		X
LOLLO TINDARO FRANCO	X				
<i>Assegnati: n. 15</i>		<i>In carica: n. 15</i>		<i>Presenti n. 11</i>	
				<i>Assenti n. 04</i>	

Risultato legale, ai sensi del 4° comma dell'art.30 della L.R. 6/3/86, n.9, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Fiore Antonino nella sua qualità di **Presidente** presente in aula.

Partecipa il Segretario del Comune **Dr.ssa Anna Maria Messina**.

Ai sensi dell'art. 184 - ultimo comma - dell'O.EE.LL., vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: **Giuliano - Lollo - Rosella**.

Risultano presenti: Sindaco, Ass. Calà, Mancari, Borrello, Armeli e Lionetto.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica: **parere Favorevole.**
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile: **parere Favorevole.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Edita lettura della proposta di deliberazione riguardante l'oggetto.

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (Mazzola), su n. 11 consiglieri presenti e 10 votanti, espressi per alzata di mano

DELIBERA

Approvare, come approva l'allegata proposta di deliberazione con oggetto: **Regolamento Polizia Municipale**, che è parte integrante sostanziale del presente atto deliberativo.

COMUNE DI CAPRILEONE

Provincia di Messina

Proposta Di Deliberazione

Presentata dal Responsabile della P. M.

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALLA VIABILITA'

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA MUNICIPALE.

Premesso:

- che i Comuni, nell'ambito della propria autonomia normativa, adottano regolamenti nelle materie di competenza per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dal vigente ordinamento degli Enti Locali;
- che, tra le predette materie, rientrano le norme finalizzate a disciplinare l'ordinata e civile convivenza della comunità locale, a sviluppare l'attitudine civica e a prevenire situazioni di pregiudizio per i cittadini;
- che, attualmente, questo Ente non è dotato del Regolamento di Polizia Municipale e che, pertanto, necessita provvedere all'adozione del Regolamento comunale, al fine di offrire adeguate risposte, sul piano dell'azione amministrativa, a situazioni tipiche dei nostri tempi;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'adozione di un nuovo regolamento comunale in linea con le moderne esigenze di polizia locale e, segnatamente, di polizia comunale;

Considerato, altresì, utile, per esigenze di compilazione sistematica, articolare il Regolamento di Polizia Comunale in capitoli e articoli, come risultanti dal testo dell'articolato, allegato alla presente proposta di delibera e costituente parte integrante e sostanziale della medesima;

Dato atto che il potere sanzionatorio delle violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali trova nell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267, aggiunto dall'articolo 16 della Legge 16 Gennaio 2003, n° 3: Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, l'attuale riferimento normativo;

dato, altresì, **atto** che ai sensi del richiamato art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267, per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25 a €. 500;

Ritenuto, conseguentemente, obbligatorio ex lege fissare i limiti edittali per ciascuna violazione del regolamento di polizia comunale entro i limiti legali stabiliti dal summenzionato articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;

Visto il testo del Regolamento di cui trattasi a firma del Responsabile della Polizia Municipale;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare ai sensi dell'articolo 42, comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;

Formula al Consiglio Comunale la seguente Proposta di Deliberazione:

1. Approvare il Regolamento di Polizia Comunale, di cui all'articolo allegato alla presente proposta di deliberazione, costituente parte integrante e sostanziale della medesima.

Li, 21/04/2008

Il Responsabile del Servizio
Cap. Terribile Giuseppe

Il Proponente
L'Assessore alla Viabilità
Antonio Galà

Comune di CAPRI LEONE
Provincia di MESSINA

PARERI

Ai sensi dell'articolo 49 del D.leg.vo n°267/2000 sulla proposta di deliberazione ante riportata e presentata dal: Responsabile dell'Area Vigilanza Urbana su proposta dell'Assessore alla Viabilità.

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere "FAVOREVOLE" -----
Li. 21/04/08 Il Responsabile del Servizio



UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere _____

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria al capitolo

INTERVENTO N° _____	INTERVENTO N° _____	INTERVENTO N° _____	INTERVENTO N° _____
Cap _____ Comp./Res _____	Cap _____ Comp./Res _____	Cap _____ Comp./Res _____	Cap _____ Comp./Res _____
Imp. n° _____ / _____	Imp. N° _____ / _____	Imp. n° _____ / _____	Imp. n° _____ / _____

Li. _____

Il Responsabile di Ragioneria
e del Servizio Finanziario

COMUNE DI CAPRI LEONE ME

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale N° 27
del 04-07-2008 Esecutiva il
Pubblicazione dal al

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

PREMESSE

1. La necessità di provvedere all'adozione del Regolamento di Polizia Urbana nasce dalla esigenza di fornire la città di un corpus normativo al passo coi tempi e con le problematiche attuali, che sia in grado di favorire una più serena e pacifica convivenza nell'abitato attraverso l'essenziale collaborazione dei cittadini e nel contempo costituisca un moderno ed efficace strumento di lavoro per gli interventi della Polizia Municipale.

Il Comune di Capri Leone provvede ora all'adozione delle norme di Polizia Urbana e delle procedure di accertamento, di contraddittorio e di applicazione della sanzione amministrativa, mediante il Regolamento che viene proposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

Il testo proposto, al capo primo, contiene le disposizioni generali, che valgono anche per l'applicazione più in generale delle sanzioni amministrative di competenza dell'Amministrazione Comunale e del Sindaco, anche se previste in altri regolamenti o fonti normative diverse.

Il D.L.vo 267 del 18.08.2000, abrogando gli articoli 106 e 107 del R.D. 338/34, ha eliminato i riferimenti normativi, che disciplinano la procedura sanzionatoria degli enti locali.

Va evidenziato che il potere sanzionatorio trova la propria fonte diretta nella Costituzione, articoli 5 e 128, laddove si prevede l'autonomia regolamentare degli enti locali.

Lo stesso D.L.vo 267/2000 riconosce il potere sanzionatorio comunale nel generale potere regolamentare dell'ente locale, art. 7.

È necessario, pertanto, ricostruire le procedure dirette all'irrogazione della sanzione amministrativa comunale, questa attività normativa deve essere ispirata a modelli legislativi consolidati in grado di conferire valore e vigore ai procedimenti sanzionatori attivati dal Comune.

La legge 689/81, che rimane la legge generale sulla depenalizzazione, contiene tutti gli elementi per validare le procedure e l'attività sanzionatoria dei Comuni.

Alla luce di queste considerazioni, si è ritenuto opportuno elaborare un capo di principi generali mutuati dalla predetta legge, anche nel regolamento di Polizia Urbana.

Nel capo primo del Regolamento si rintracciano riferimenti per l'uso del potere di Ordinanza Sindacale, sia per quanto riguarda l'ordinanza-ingiunzione per l'applicazione delle sanzioni amministrative, che per quanto riguarda le ordinanze riparatorie ripristinatorie, che per quanto riguarda i provvedimenti con tingibili ed urgenti, ex art. 54 del D.L.vo 267/2000.

Si tratta, ovviamente, di riferimenti da integrare con i principi del diritto amministrativo e con le normative specifiche ed alcune materie.

Il Regolamento considera anche le esigenze del danneggiato dal comportamento del contravventore, e mantiene la possibilità di pagamento in misura ridotta, evitando la procedura contravvenzionale amministrativa e le relative spese (alla fine, a carico del contravventore).

Per quanto riguarda gli importi delle sanzioni, questi sono determinati entro i limiti edittali contenuti nell'art. 10 della Legge 689/81.

Tutti gli illeciti amministrativi previsti dal presente Regolamento e non già sanzionati da una norma statale o regionale sono sanzionati con un minimo di €. 25,00 sino ad un massimo di €. 500,00.

2. Il capo primo, quindi contiene le norme che rendono reciprocamente più rispettoso il rapporto tra cittadini e Comune, relativamente all'applicazione delle previsioni regolamentari (in generale), ma rende anche più efficace l'attuazione delle misure amministrative di coazione, quando se ne presenti la necessità (in particolare con l'esecuzione forzata dell'ordinanza ingiunzione art. 23 con le sanzioni amministrative accessorie art. 20, con la possibilità di sequestro amministrativo art. 3.4, ecc.).

E' noto che l'ambito di applicazione delle sanzioni amministrative tende ad ampliarsi, perdendo rilievo penale molte fattispecie, che in passato richiedevano l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, la quale potrà, invece, sempre più dedicarsi ai fatti più importanti, che turbano la convivenza civile.

Le Leggi di depenalizzazione si sono succedute a far tempo dalla Legge 3.5.1967, n° 317, e sino alla Legge di principi 24.11.1981, n° 689, da ultima la Legge 205/2000, non solo allo scopo di sgravare l'Autorità Giudiziaria dai fatti di rilievo minore, ma anche nella consapevolezza che la sanzione amministrativa è una sanzione "effettiva", mentre la sanzione penale è spesso simbolica: infatti è spesso "svuotata" dal patteggiamento, dalla sospensione condizionale della pena, dalle misure sostitutive o alternative, ecc., quando, addirittura, le difficoltà, in cui si dibatte il nostro sistema giudiziario, non conducano alla prescrizione del reato e quindi riduca a vuota "grida manzoniana" la previsione penale.

3. Oltre all'adeguamento dei principi giuridici, che si sono progressivamente affermati, il Regolamento, sottoposto all'esame del Consiglio, contiene una previsione spesso sostanziale della normativa di merito.

Infatti, sono stati revisionati tutti gli argomenti tradizionali di un regolamento di polizia urbana, sia per tenere conto delle nuove normative nel frattempo intervenute, che per la disciplina di fattispecie un tempo ignote o irrilevanti.

4. Il Regolamento attribuisce, in conformità alla lettera e allo spirito del T.U. D.L.vo 267/2000 e dello Statuto Comunale, alcuni poteri autonomi di intervento al Comando di Polizia Urbana, alla cui responsabilità è, in primo luogo, affidata la gestione del Regolamento.

Il Regolamento di Polizia Urbana, pur essendo un valido strumento per favorire una migliore e civile convivenza, tuttavia non può costituire da solo il rimedio sicuro ai problemi che si manifestano nelle aree urbane.

Occorre, oltre alla presenza attiva degli organi preposti, anche la disponibilità dei cittadini, che, collaborando, si sentano parte attiva nella costruzione di una città ancora più vivibile e gradevole.

SOMMARIO

Capo 1 DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Servizio di Polizia Urbana.
- Articolo 2 Funzioni della Polizia Municipale.
- Articolo 3 Atti di accertamento.
- Articolo 4 Principio di legalità
- Articolo 5 Capacità di intendere e di volere.
- Articolo 6 Elemento soggettivo.
- Articolo 7 Concorso di persone.
- Articolo 8 Solidarietà.
- Articolo 9 Non trasmissibilità dell'obbligazione.
- Articolo 10 Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative.
- Articolo 11 Principio di specialità.
- Articolo 12 Sanzione amministrativa pecuniaria
- Articolo 13 Ambito di applicazione del Capo I
- Articolo 14 Contestazione e notificazione
- Articolo 15 Verbale di accertata violazione
- Articolo 16 Facoltà di oblazione
- Articolo 17 Obbligo di rapporto
- Articolo 18 Ordinanza Ingiunzione
- Articolo 19 Sequestro
- Articolo 20 Sanzione amministrative accessorie
- Articolo 21 Opposizione all'ordinanza ingiunzione
- Articolo 22 Pagamento rateale della sanzione pecuniaria
- Articolo 23 Esecuzione forzata
- Articolo 24 Prescrizione

Capo 2 DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO.

- Articolo 25 Inquinamento atmosferico e delle acque.
- Articolo 26 Suolo pubblico.
- Articolo 27 Sospensione e revoca delle concessioni.
- Articolo 28 Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche.
- Articolo 29 Luminarie.
- Articolo 30 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari.
- Articolo 31 Modalità per il carico e lo scarico delle merci.
- Articolo 32 Scarichi accidentali – sgombero del suolo.

- Articolo 33 Carico e scarico di mobilio.
Articolo 34 Carico e scarico di ferramenta, calce e legno.
Articolo 35 Carico, scarico ed uso di scale e simili.
Articolo 36 Scarico di rottami e detriti.
Articolo 37 Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e simili.
Articolo 38 Installazione di tende solari.
Articolo 39 Insegne, vetrine e pubblicità luminosa.
Articolo 40 Occupazione con chioschi, edicole, ecc.
Articolo 41 Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi.
Articolo 42 Occupazioni di suolo pubblico, sottosuolo ed aeree con condutture di energia elettrica, gas e linee telefoniche.
Articolo 43 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche. Rinvio.
Articolo 44 Divieto di giuochi sul suolo pubblico.
Articolo 45 Collocamento di condutture, ecc.

Capo 3 DELLA NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI.

- Articolo 46 Disposizioni di carattere generale.
Articolo 47 Rimozione di immondizie domestiche.
Articolo 48 Pulizia e verniciatura delle porte esterne delle abitazioni e delle vetrine, insegne e serrande dei negozi.
Articolo 49 Pulizia dei tetti e dei terrazzi.
Articolo 50 Scarico di oggetti e materiali dalle finestre degli edifici.
Articolo 51 Scarico di materie in corsi d'acqua, fognature, fontane pubbliche.
Articolo 52 Operazioni portanti polvere sul suolo pubblico.
Articolo 53 Obblighi dei concessionari di occupazioni di aree pubbliche.
Articolo 54 Disposizioni per gli esercenti attività ambulanti.
Articolo 55 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale.
Articolo 56 Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe.
Articolo 57 Trasporti di materiale di facile dispersione.
Articolo 58 Sgombero della neve.
Articolo 59 Divieto di lavaggio e riparazione di veicoli su aree pubbliche.
Articolo 60 Vuotatura dei pozzi neri.
Articolo 61 Divieto di esercizio di attività artigianale ed industriale.
Articolo 62 Disposizioni riguardanti gli animali.
Articolo 63 Divieto di getto di opuscoli o foglietti.

Capo 4 DEL DECORO DEI CENTRI ABITATI.

- Articolo 64 Manutenzione degli edifici.
Articolo 65 Collocamento dei cartelli ed iscrizioni.
Articolo 66 Collocamento di targhe e lapidi commemorative.

- Articolo 67 Ornamento esterno dei fabbricati.
- Articolo 68 Depositi in proprietà privata.
- Articolo 69 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni.
- Articolo 70 Spolveramento di panni e tappeti.
- Articolo 71 Amministrazione degli stabili.
- Articolo 72 Bestie macellate e trasporto di carni.
- Articolo 73 Pattumiere e recipienti con rifiuti.
- Articolo 74 Viali e giardini pubblici.
- Articolo 75 Vasche e fontane.
- Articolo 76 Arredo urbano.
- Articolo 77 Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico, al decoro ed alla moralità.
- Articolo 78 Recinzioni di terreni confinanti con suolo pubblico.
- Articolo 79 Piantumazione di alberi di alto fusto nelle zone residenziali ed industriali.

Capo 5 ATTIVITA' PRODUTTIVE

- Articolo 80 Norme generali
- Articolo 81 Denuncia inizio attività
- Articolo 82 Modifiche, controlli e cessazioni
- Articolo 83 Esercizio mestieri ambulanti

Capo 6 DELLA QUIETE PUBBLICA.

- Articolo 84 Limiti di emissioni sonora. Rinvio.
- Articolo 85 Esercizio di mestieri, arti ed industrie.
- Articolo 86 Impianto di macchinari.
- Articolo 87 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.
- Articolo 88 Rumori e funzionamento di motori in case di abitazione.
- Articolo 89 Uso di strumenti sonori e dispositivi acustici antifurto.
- Articolo 90 Strumenti musicali
- Articolo 91 Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori.
- Articolo 92 Venditori e mestieri ambulanti.
- Articolo 93 Schiamazzi, grida e canti.
- Articolo 94 Detenzione e conduzione di cani o altri animali.
- Articolo 95 Suono delle campane.
- Articolo 96 Sale da ballo, cinema, circoli privati e ritrovi. Rinvio.
- Articolo 97 Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori e simili.
- Articolo 98 Carovane di nomadi.
- Articolo 99 Deroghe per attività temporanee.

Capo 6 DELLE NORME DI SICUREZZA.

- Articolo 100 Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili.
Articolo 101 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili.
Articolo 102 Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici.
Articolo 103 Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei corridoi e scantinati.
Articolo 104 Depositi esterni.
Articolo 105 Sosta e fermata di veicoli a motore.
Articolo 106 Fucine e forni.
Articolo 107 Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.
Articolo 108 Condizioni per le autorizzazioni.
Articolo 109 Strumenti da taglio.
Articolo 110 Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi.
Articolo 111 Trasporto di acque minerali e bibite in genere.
Articolo 112 Scalpellinamento di vie e piazze.
Articolo 113 Manutenzione dei tetti, cornicioni e canali di gronda degli edifici.
Articolo 114 Manutenzione di aree di pubblico transito.
Articolo 115 Segnalazione e riparazione di opere in costruzione.
Articolo 116 Materiali di demolizione.
Articolo 117 Insegne, persiane, vetrate di finestre.
Articolo 118 Ripari di pozzi, cisterne e simili.
Articolo 119 Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi.
Articolo 120 Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per passeggeri e personale di servizio.
Articolo 121 Cortei funebri.
Articolo 122 Processioni, Manifestazioni.
Articolo 123 Uso contrassegni Comune

Capo 7 DELLA POLIZIA ANNONARIA.

- Articolo 124 Principi generali.
Articolo 125 Norma di polizia per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
Articolo 126 Disciplina dei prezzi di vendita.
Articolo 127 Obbligo di vendita. Pesatura delle merci.
Articolo 128 Esposizioni e vendita degli alimenti.
Articolo 129 Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato,
Articolo 130 Vendita di generi preconfezionati. – Indicazioni su particolari merci.
Articolo 131 Vendita e trasporto del pane.
Articolo 132 Esalazioni delle merci.

Capo 8 DELLA POLIZIA RURALE.

- Articolo 133 Comunioni generali di pascoli.
- Articolo 134 Divieto di pascolo.
- Articolo 135 Casi di obbligo di chiusura dei pascoli.
- Articolo 136 Pascolo abusivo.
- Articolo 137 Custodia degli animali pascolanti.
- Articolo 138 Pascolo notturno.
- Articolo 139 Transito del bestiame.
- Articolo 140 Trattamento animali
- Articolo 141 Osservanza delle leggi.
- Articolo 142 Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi.
- Articolo 143 Esercizio del diritto di passaggio.
- Articolo 144 Divieto di spigolatura.
- Articolo 145 Piantumazione di alberi in zone agricole.
- Articolo 146 Frutti di piante sul confine.
- Articolo 147 Cartelli indicanti esche avvelenate.
- Articolo 148 Divieto di alterazione.
- Articolo 149 Espurgo dei fossi.
- Articolo 150 Abbattimento di piante lungo le strade.
- Articolo 151 Divieto di appiccare il fuoco.
- Articolo 152 Spegnimento di incendi.
- Articolo 153 Colture agrarie ed allevamenti di bestiame.

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 (Servizio di polizia urbana)

1.1 L'attività di polizia urbana è un servizio offerto ai cittadini per contribuire a garantire la libertà dei singoli nella loro sicurezza, la migliore utilizzazione dei beni di uso pubblico, la migliore qualità possibile della convivenza tra i cittadini stessi.

1.2 L'attività di polizia urbana si svolge in attuazione delle leggi dello Stato e della Regione Sicilia, dello Statuto comunale, del presente regolamento e delle norme di polizia contenute in altri regolamenti comunali, nonché in esecuzione di ordinanze o prescrizioni del Sindaco o di altri organi nelle ipotesi previste dalla legge e dai regolamenti, anche a specificazione degli obblighi in essi contenuti, o in attuazione dei principi generali desumibili dalla legge o dai regolamenti medesimi.

ART. 2 (funzioni della Polizia Municipale)

2.1 Il personale che svolge servizio di Polizia Municipale, nell'ambito del territorio comunale e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

- a) funzioni di polizia nelle materie delegate da leggi nazionali o regionali;
- b) funzioni di polizia giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni del codice di procedura penale;
- c) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del D.L. delle norme di circolazione stradale 30/4/92 n. 285;
- d) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, collaborando anche con le forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta motivata richiesta dalle competenti autorità per specifiche operazioni;
- e) servizio di soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni, quando non vi siano organi più specificamente deputati allo scopo.

ART. 3 (Atti di accertamento)

3.1 Le violazioni alle norme del presente regolamento e alle altre di polizia locale sono accertate dagli Ufficiali, Sottufficiali ed Agenti della Polizia municipale con le modalità di cui al successivo art. 14, nonché dagli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria.

3.2 Gli operatori della Polizia municipale, quando sono in servizio, hanno l'obbligo di accertare le violazioni alle norme del presente regolamento e alle altre di polizia locale di cui vengono comunque a conoscenza. Quando gli operatori della Polizia municipale non sono in servizio hanno la facoltà di accertare le violazioni alle norme del presente regolamento quando il differimento della contestazione potrebbe vanificare l'accertamento e portare la violazione a conseguenze ulteriori.

3.3 Gli addetti al servizio di Polizia municipale, per l'accertamento delle violazioni per le quali è previsto una sanzione amministrativa, possono assumere informazioni e procedere ad ispezione di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici, ed a ogni altra operazione tecnica.

3.4 Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla Polizia giudiziaria.

3.5 E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

ART. 4 (Principio di legalità)

4.1 Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge o di un regolamento che sia entrato in vigore prima della commissione della violazione.

4.2 Le leggi ed i regolamenti che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in essi considerati.

ART. 5 (Capacità di intendere e di volere)

5.1 Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i 18 anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

5.2 Fuori dai casi previsti dall'ultima parte del comma precedente, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

ART. 6 (Elemento soggettivo)

6.1 Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

6.2 Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, il contravventore non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

ART. 7 (Concorso di persone)

7.1 Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per queste disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

ART. 8 (Solidarietà)

8.1 Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

8.2 Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della

direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

8.3 Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

8.4 Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

ART. 9 (Non trasmissibilità dell'obbligazione)

9.1 L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

ART. 10 (Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative)

10.1 Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dai regolamenti chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

10.2 Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa norma di legge o di regolamento.

ART. 11 (Principio di specialità)

11.1 Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

ART. 12 (Sanzione amministrativa pecuniaria)

12.1 Entro i limiti dell'art. 10 della legge 689/81 e qualora non sia diversamente stabilito dalla legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione a norme del presente regolamento di Polizia Urbana consiste nel pagamento di una somma non inferiore a €. 25.00 e non superiore a €. 500.00;

Qualora non vi sia obbligo di ripristino è sempre ammesso il pagamento in via breve delle sanzioni di cui al comma precedente previste nel presente regolamento.

12.2 Ove non sia prevista, né nella norma regolamentare né nella legge nazionale o regionale di riferimento, la sanzione amministrativa applicabile per la violazione alle ordinanze e prescrizioni sindacali non altrimenti sanzionate, il contravventore sarà soggetto a sanzione amministrativa da €. 25.00 a €. 500.00.

12.3 Restano salve le sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 20 e la possibilità di esecuzione di cui all'art. 23.

ART. 13 (Ambito di applicazione del Capo I)

13.1 Le disposizioni di questo capo, integrate in quanto occorra da quelle di cui alle sezioni prima e seconda del capo primo della legge 24/11/1981 n. 689, disciplinano il procedimento accertativo e sanzionatorio, ad opera della Polizia municipale, di tutte le norme di polizia anche se contenute in altri regolamenti comunali che, per la parte in cui sono incompatibili, devono intendersi abrogati.

ART. 14 (Contestazione e notificazione)

14.1 La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

14.2 Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, il verbale di accertata violazione, di cui all'articolo seguente, deve essere notificato agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni ed a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 giorni dall'accertamento.

14.3 La notificazione del verbale di accertata violazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile o dalla legge 20/11/1982 n. 890 (notificazioni a mezzo del servizio postale) anche da un dipendente della Amministrazione comunale.

14.4 L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

14.5 Le spese di accertamento, fissate in € 10,00, e quelle di notifica secondo gli importi in vigore, sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa.

ART. 15 (Verbale di accertata violazione)

15.1 Ai fini dell'accertamento di cui all'art. 3 del presente regolamento, salvo che il contravventore offra immediata oblazione, deve essere redatto processo verbale d'accertamento, che deve contenere:

- a) l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- c) le generalità del trasgressore, se identificato, ovvero, quando sia possibile - nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato - le generalità di chi è tenuto alla sorveglianza;
- d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;

- e) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;
- f) l'individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi del precedente art. 9;
- g) l'indicazione dell'ente o dell'organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito o dal quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi del successivo art. 19, primo e secondo comma;
- h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con la precisazione del relativo importo, che dovrà essere indicato anche in euro sino all'adozione definitiva dello stesso come moneta unica, dell'ente a favore del quale il pagamento va effettuato e delle modalità relative;
- i) l'eventuale dichiarazione resa dal trasgressore;
- l) l'eventuale dichiarazione del terzo danneggiato, se individuato e presente alla redazione del verbale;
- m) la sottoscrizione del verbalizzante e del verbalizzato.

15.2 In calce al processo verbale vengono indicate le generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti costituenti la trasgressione.

15.3 Il processo verbale di accertamento è redatto in triplice copia delle quali una è rilasciata al trasgressore; una inviata all'ufficio, comando o ente da cui dipende il verbalizzante ed una trasmessa al Sindaco, o all'Autorità competente ad irrogare la sanzione amministrativa, ai sensi del D.P.R. 29.7.1982 n. 571 e L.R. 5.12.1983 n. 90.

15.4 Qualora il contravventore offra il pagamento immediato di una somma in misura ridotta a titolo di oblazione di cui al successivo art. 16, l'agente accertatore rilascerà una ricevuta su apposito modulo, da staccarsi da un bollettario a madre e figlia. La ricevuta conterrà, oltre alle generalità del trasgressore oblante, le indicazioni di cui alle lettere a), e), dell'art. 15 e la sottoscrizione del verbalizzante.

ART. 16 (Facoltà di oblazione)

16.1 Salve le specifiche ed espresse ipotesi di esclusione e salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, mediante oblazione della contravvenzione, con versamento pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale.

16.2 Le somme, distinte per ciascun scaglione di sanzioni, da pagare a titolo di oblazione per le violazioni del presente regolamento sono indicate nell'art. 12, salva diversa previsione per specifiche fattispecie.

16.3 L'oblazione può essere effettuata immediatamente al momento della contestazione oppure entro il termine di 60 giorni dalla contestazione stessa o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale di accertata violazione.

16.4 Sono a carico del contravventore le spese del procedimento, ivi comprese quelle connesse all'eventuale sequestro (trasporto, custodia, ecc).

16.5 Il Sindaco, qualora la violazione abbia recato danno al patrimonio comunale, può subordinare l'accoglimento dell'oblazione al fatto che il contravventore elimini, in un

termine da fissare, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce. Trascorso inutilmente il termine fissato, l'oblazione non potrà essere accolta ed il Sindaco con l'ordinanza ingiunzione, oltre a determinare la sanzione dovuta, può ordinare l'esecuzione d'ufficio degli occorrenti lavori con addebito delle spese ai responsabili, o altrimenti esperire le azioni più opportune per il risarcimento in forma specifica, se possibile, o almeno in forma generica.

- 16.6 Ove è ammesso il pagamento in via breve della sanzione amministrativa
- per le sanzioni da €. 25.00 a €. 250.00 l'oblazione è di €. 50.00;
 - per le sanzioni da €. 50.00 a €. 500.00 l'oblazione è di €. 100.00;
 - per le sanzioni da €. 125.00 a €. 500.00 l'oblazione è di €. 166.00;

ART. 17 (Obbligo del rapporto)

17.1 Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'addetto alla Polizia Municipale che ha accertato la violazione (salvo il caso di connessione obbiettiva con un reato, nel qual caso il rapporto andrà inviato all'Autorità Giudiziaria) deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Sindaco, qualora si tratti di violazioni ai regolamenti comunali o alle ordinanze dello stesso Sindaco, o altrimenti all'Autorità amministrativa competente.

17.2 Qualora sia stato eseguito il sequestro previsto dall'art. 3.4, l'agente della Polizia municipale deve immediatamente informare il Sindaco o l'Autorità amministrativa competente, inviando il processo verbale di sequestro.

ART. 18 (Ordinanza ingiunzione)

18.1 Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione ai regolamenti comunali, gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.

18.2 Il Sindaco, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta e sentito altresì l'eventuale terzo danneggiato, se identificato nel rapporto, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente. Altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente al Comando della Polizia municipale, che ne darà comunicazione all'addetto che ha redatto il rapporto.

18.3 Il Sindaco, qualora ritenga fondato l'accertamento, nel determinare l'importo della sanzione amministrativa tra il minimo e il massimo, deve aver riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dal contravventore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

18.4 Con l'ordinanza ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo stesso

provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione quando non ne sia obbligatoria la confisca.

18.5 Il pagamento è effettuato alla Tesoreria del Comune entro il termine di 30 giorni dalla notificazione di detto provvedimento; del pagamento è data comunicazione al Sindaco, a cura della Tesoreria, entro il trentesimo giorno.

18.6 Il termine per il pagamento è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero.

18.7 L'ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza, con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto, diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

ART. 19 (Sequestro)

19.1 Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione al Sindaco con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata, emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

19.2 Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, il Sindaco può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

19.3 Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

ART. 20 (Sanzioni amministrative accessorie)

20.1 Il Sindaco con l'ordinanza ingiunzione può disporre la revoca o la sospensione delle autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi e licenze rilasciati in base al presente regolamento di Polizia urbana o ad altri regolamenti contenenti norme di polizia e può, in generale, disporre la privazione o sospensione di facoltà o diritti derivanti da provvedimenti sindacali o comunque dall'Amministrazione comunale.

20.2 Restano ferme le sanzioni amministrative accessorie e i casi speciali di sanzioni amministrative accessorie di cui agli art. 20 e 21 della legge 24/11/1981 n. 689.

20.3 Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge o dal presente regolamento, a carico del titolare di una licenza, concessione o nulla-osta rilasciati ai sensi del presente regolamento, potrà essere disposta la sospensione o la revoca del provvedimento autorizzativo nei seguenti casi:

- a) per motivi di viabilità;
- b) per abuso da parte del concessionario o titolare della licenza o nulla-osta;
- c) per recidiva dell'inosservanza delle norme del presente regolamento;

d) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti alla violazione;

e) per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in conseguenza della concessione, licenza o nulla-osta;

f) per motivato esercizio del diritto di autotutela dell'Amministrazione.

20.4 Nel caso venga adottata la sospensione dell'atto autorizzativo, questa, salvo diversa indicazione nel provvedimento di sospensione, si protrarrà sino a quando il titolare non avrà adempiuto agli obblighi precisati nel provvedimento di sospensione o in quello per la cui inosservanza la sospensione fu adottata.

ART. 21 (Opposizione all'ordinanza ingiunzione)

21.1 Contro l'ordinanza ingiunzione del Sindaco e l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione al giudice di pace competente, ai sensi dell'art. 22 e 23 della legge 24/11/1931 n. 689.

21.2 Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione amministrativa, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il Giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione ed a applicare la sanzione stabilita. Si applica la procedura prevista dagli art. 24 e 25 della citata legge 689/1981.

ART. 22 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria)

22.1 Il Sindaco, o l'Autorità giudiziaria nell'ipotesi di connessione obbiettiva con un reato, può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili, non inferiori a €.

25.00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

22.2 Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

ART. 23 (Esecuzione forzata)

23.1 Salvo che il Giudice di pace, in sede di opposizione all'ordinanza ingiunzione, abbia disposto, concorrendo gravi motivi, la sospensione dell'esecuzione, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, il Sindaco procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, con la procedura di cui all'art. 27 della legge 689/1981.

23.2 La riscossione delle somme dovute per sanzione amministrativa ed accessori non pregiudica la facoltà per l'Amministrazione di emanare ordinanze ripristinatorie o comunque riparatorie, e la loro eventuale coazione od esecuzione d'ufficio.

23.3 Qualora l'ordinanza del Sindaco emessa in applicazione del presente regolamento o a seguito di sue violazioni, sia riferita al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che

minacciano l'incolumità dei cittadini, la stessa avrà natura ed efficacia di provvedimento contingibile ed urgente ai sensi dell'art 54 del D.L.vo 267/2000.

ART. 24 (Prescrizione)

24.1 Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni soggette a sanzione amministrativa si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

24.2 L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Capo 2 DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO.

Articolo 25 Inquinamento atmosferico e delle acque.

1. La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata, oltre che da vigente T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, dalle norme legislative speciali per la salvaguardia dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie, da veicoli a motore e per la tutela delle acque.

Articolo 26 Suolo pubblico.

1. Salvo quanto disposto in materia di tasse e tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante, deve essere concessa dall'Amministrazione comunale, ai sensi delle vigenti leggi e dallo specifico regolamento comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 79 del 29 dicembre 1995 e ss. mm. ii.

2. Con le espressioni "luogo pubblico" e "suolo pubblico" si vogliono designare non soltanto i luoghi od il suolo di dominio pubblico ma anche i luoghi privati soggetti a servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici, gli spazi interpilastri, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

3. A chiunque è vietato occupare anche temporaneamente o con oggetti agevolmente asportabili qualsiasi spazio di suolo pubblico o soggetto a servitù di passaggio, senza la preventiva concessione del Sindaco.

4. Non sono soggette a quanto sopra:

a) le autovetture ed i veicoli in genere, per quanto compreso nel Nuovo Codice della strada, approvato con d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

b) i veicoli all'atto del carico e scarico delle merci o di altri oggetti, purché le operazioni si succedano con continuità e non vengano utilizzati sistemi stabilizzatori se non per interventi di pubblica utilità, quali la potatura di alberature comunali.

5. Le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico per un periodo non inferiore all'anno anche

se non comportanti costruzioni di manufatti o installazioni di impianti, sono considerate permanenti.

6. Le concessioni per periodi di tempo inferiori all'anno si considerano temporanee.

7. Ogni concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà dell'Ammi-

nistrazione comunale di imporre nuove condizioni ed addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati nel capo primo.

8. Le concessioni decadono alla data stabilita nell'atto e possono essere rinnovate alla loro scadenza per un periodo, di massima, pari a quello del titolo originario.
9. Le concessioni per occupazione permanente o temporanea di suolo pubblico saranno rilasciate mediante apposito atto amministrativo, accettato dal concessionario, nel quale devono essere precisate il tipo dell'occupazione, lo spazio relativo, la durata e le condizioni cui la concessione è subordinata.
10. Per le occupazioni giornaliere, l'atto amministrativo è sostituito dall'apposita bolletta rilasciata al concessionario e comprovante il pagamento della tassa di concessione, nella quale saranno indicati il tipo di occupazione ed il relativo spazio, fermo restando il rispetto delle eventuali prescrizioni del caso.

Articolo 27 Sospensione e revoca delle concessioni.

1. In qualsiasi momento l'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nel permesso, licenza o atto di concessione, ovvero per ragioni di viabilità o per altro motivo di interesse pubblico sopravvenuto.
2. Nel caso di revoca, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'interessato della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca e la scadenza fissata.

Articolo 28 Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche.

1. La tassa dovuta per le occupazioni giornaliere sarà riscossa direttamente dal personale incaricato, che rilascerà apposita bolletta.
2. La tassa dovuta, invece, per le occupazioni permanenti e temporanee verrà riscossa secondo le modalità previste dallo specifico regolamento.

Articolo 29 Luminarie

1. La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alla festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è soggetta a semplice comunicazione scritta da presentarsi al sindaco almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizioni che gli stessi non vengano danneggiati e che non creano situazione di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle

facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad una altezza non inferiore a m. 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a 3,00 metri se invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazioni di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente e alle tenuta degli occhielli e delle fune anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

6. Le violazioni di cui ai commi 1),2),3), e 4) precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 30 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari.

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiosi e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.

2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Articolo 31 Modalità per il carico e lo scarico delle merci.

1. Le autorizzazioni di scarico e carico delle merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità, ove le operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere il permesso dall'Autorità comunale, la quale può subordinare l'atto all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

2. La domanda per l'esercizio di tali attività si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 10 giorni.

3. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e/o scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

4. In caso di inosservanza, l'Autorità comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa delle spese, verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Articolo 32 Scarichi accidentali – sgombero del suolo.

1. Nel caso di un carico che cada, anche solo in parte, sulla pubblica via, si deve procedere senza indugio allo sgombero e, ove occorre, alla pulizia della strada, dando sempre la precedenza all'area normalmente destinata alla circolazione dei veicoli del servizio pubblico.
2. In caso di omissione o ritardo nell'esecuzione, il Comune potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli obbligati e senza pregiudizio delle comminatoria delle sanzioni previste nel Codice della strada.

Articolo 33 Carico e scarico di mobilio.

1. Sono vietati il carico e lo scarico del mobilio e simili, qualora tali operazioni comportino l'occupazione temporanea del suolo pubblico per un periodo superiore ad un giorno solare.
2. In tal caso il permesso d'occupazione sarà rilasciato gratuitamente dall'Ufficio viabilità del Comune a richiesta degli interessati, avuto riguardo delle norme contenute nel Codice della strada.

Articolo 34 Carico e scarico di ferramenta, calce e legno.

1. Nel carico e scarico, nonché nel trasporto di ferramenta, specialmente in sbarre e lamine, dovranno adottarsi mezzi idonei per attutire il rumore che potrebbe essere cagionato dalle oscillazioni e dalle percussioni e per evitare il danneggiamento del piano stradale.
2. E' vietato, senza opportuni ripari e senza le necessarie cautele, il trasporto della calce viva e di oggetti (vetri, ferri acuminati, ecc.) che possano recare danno.

Articolo 35 Carico, scarico ed uso di scale e simili.

1. I permessi per il carico, lo scarico e l'uso di scale aeree, scale a mano, ponti mobili e ponti a cavalletto, sono rilasciati dal Comune.
2. Le scale dovranno essere custodite alla base da persona idonea, nei luoghi di pubblico transito.

Articolo 36 Scarico di rottami e di detriti.

1. Per le condizioni generali di smaltimento e raccolta dei materiali di rifiuto, si fa rimando ai disposti di cui al d. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e ss.mm.ii.
2. E' vietato scaricare e depositare sul suolo pubblico materiali di scavo, rottami, calcinacci ed ogni altro residuo di demolizione, eccettuati i casi in cui il Comune, riconosciutane l'assoluta necessità, ne rilasci espressa autorizzazione.
3. I residui delle costruzioni dei fabbricati dovranno essere immediatamente trasportati ed accumulati nei luoghi designati.
4. Gli autocarri e gli attrezzi di trasporto dei materiali di demolizione, di scavo e simili si dovranno far accedere all'interno del cantiere. Qualora ciò non fosse possibile, dovranno essere disposti parallelamente alla proprietà e mai trasversalmente alla pubblica via, in conformità con la segnaletica stradale esistente.

5. Durante i lavori di scavo i mezzi cingolati non dovranno manovrare sul sedime stradale né circolare sulle pubbliche vie, se non trasportati da autocarri o appositi veicoli gommati.
6. Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimenti o polverio.

Articolo 37 Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e simili.

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro, può essere rilasciata nelle immediate vicinanze dei negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi.
2. Nell'autorizzazione sarà precisato il periodo dell'occupazione, con le modalità di cui allo specifico regolamento.
3. Nelle zone di rilevanza storico - ambientale ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già esistenti alla data del 1 gennaio 1993, possono essere autorizzate occupazioni dei marciapiedi in deroga alle disposizioni di cui al comma precedenti, a condizione che sia presente una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
4. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, individuati ai sensi dell'art. 18, del vigente Codice della strada.
5. L'amministrazione comunale può negare l'autorizzazione, anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse.
6. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi, debbono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.
7. In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e pedoni.
8. I titolari o gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie o rifiuti in genere derivanti dalla loro attività ed abbandonati nelle immediate adiacenze degli stessi o dell'area occupata con tavoli, sedie ecc..

Articolo 38 Installazione di tende solari.

1. Per le tende solari dei piani terreni la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza massima del marciapiede.
2. Per le tende perpendicolari e parallele al fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal Comune.

3. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito dal Comune, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso.

4. In tali ultimi luoghi, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

5. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i fanali dell'illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche ed ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se di interesse artistico.

6. Le diverse misure potranno essere ridotte anche al disotto del limite stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

7. L'installazione è subordinata alla presentazione di denuncia di inizio attività, debitamente corredata dalla documentazione tecnica richiesta.

Articolo 39 Insegne, vetrine e pubblicità luminosa.

1. Oltre a quanto stabilito dal regolamento edilizio e dallo specifico regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, è vietata l'esposizione di insegne, cartelli, altri infissi pubblicitari, sorgenti luminose ed infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione, possano ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione.

2. E' altresì vietata l'installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento.

3. In ogni caso, i mezzi pubblicitari sono soggetti ad autorizzazione.

4. L'installazione di vetrine e simili sul suolo pubblico è sempre subordinata alla presentazione di denuncia di inizio attività debitamente corredata dalla documentazione tecnica richiesta.

5. In caso di riparazione o di modificazioni del piano stradale che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni dell'impianto stradale, a loro spese, rischio e pericolo.

Articolo 40 Occupazione con chioschi, edicole, ecc.

1. La concessione per l'installazione sul suolo pubblico di edicole, chioschi ed altri posti di vendita di qualsiasi merce non può essere rilasciata quando ne derivi un ostacolo alla circolazione veicolare e pedonale o diminuzioni della visibilità agli incroci ed alle curve stradali.

2. Tale concessione è subordinata al rispetto dei disposti di cui all'art. 20 del Codice della strada. d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 29 del relativo regolamento d'esecuzione d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed, in particolare, può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di m. 2,00.

3. Nella concessione sarà precisato il periodo dell'occupazione, con le modalità di cui allo specifico regolamento.

4. L'esposizione di giornali e sommari non deve essere estesa oltre i limiti del banco di vendita.

Articolo 41 Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi.

1. Le occupazioni di suolo e spazio pubblico per esposizione di derrate alimentari all'esterno dei negozi sono vietate.
2. Per le altre merci, le esposizioni sono subordinate alla concessione comunale che viene rilasciata ai sensi dello specifico regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 42 Occupazioni di suolo pubblico, sottosuolo ed aeree con condutture di energia elettrica, gas e linee telefoniche.

1. Ferma restando l'osservanza delle vigenti norme sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed il pagamento delle relative tasse, l'occupazione di suolo e sottosuolo pubblico per il collocamento o riparazione di condutture, è concessa a seguito di regolare domanda ed in base alle vigenti disposizioni contenute negli artt. 25 e seguenti del Codice della strada, d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e seguenti del relativo regolamento per l'esecuzione d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
2. I pali di sostegno e le mensole dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme, nonché conservati in perfetta efficienza e pulizia secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione.

Articolo 43 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche.

1. Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze di spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto su suolo pubblico, non potranno erigersi palchi, tribune o stand per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso del Sindaco, previo parere del Comando di Polizia Municipale.
2. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei tecnici privati abilitati o, in mancanza, dei tecnici comunali ed essere munita del certificato di regolare esecuzione dell'impianto elettrico ai sensi delle norme vigenti.

Articolo 44 Divieto di giochi sul suolo pubblico.

1. Sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che di pedoni, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva, quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità ed intralcio alla circolazione.
2. E' vietato lanciare pietre o altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Articolo 45 Collocamento di condutture, ecc.

1. Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o

illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse a seguito di regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative, alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dall'Amministrazione comunale, che saranno indicate nel relativo permesso comunale, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. La domanda per l'effettuazione di tali attività si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 30 giorni dalla presentazione.
3. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.
4. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Comune, le condutture, quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.
5. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni.
6. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dal collocamento e riparazione dei fili e sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò all'atto dell'impianto o in seguito.
7. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che al riguardo saranno impartite dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio al lavoro.
8. Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia Municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.
9. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai comma precedenti, a giudizio del Comune, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionalità, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari.
10. Il Comune si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti. A tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune, a loro spese, il personale ed il materiale necessario.

Capo 3 DELLA NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI.

Articolo 46 Disposizioni di carattere generale.

1. Tutti i luoghi aperti al pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio, debbono essere tenuti puliti e sgombri da qualsiasi materiale.
2. Ferme le restanti disposizioni in materia di igiene e sanità, anche i luoghi in vista al pubblico debbono essere costantemente in stato di nettezza e di decoro.
3. A tal fine è proibito deporvi o lasciarvi cadere, in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiali di demolizione e di rifiuto ovvero occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

4. Sono fatti salvi i disposti di legge in materia (d. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e ss.mm.ii.)

Articolo 47 Rimozione di immondizie domestiche.

1. Ferme restando le disposizioni previste dallo specifico Regolamento comunale per la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani, è comunque rigorosamente vietato collocare o lasciare in vista del pubblico cassette, pattumiere o altri recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie, che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto degli animali od insetti, e comunque le esalazioni.
2. I rifiuti domestici o immondizie, debitamente chiusi in sacchetti o recipienti idonei, dovranno essere collocati in contenitori disposti lungo le vie e piazze in cui viene effettuato il servizio del ritiro a cura dell'Ente gestore del servizio.
3. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei cassonetti o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.
4. La localizzazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'ente gestore del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati.
5. Per quanto attiene alla circolazione stradale, divieto di collocazione:
 - ad una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;
 - ove possa rendere difficoltosa la visibilità all'uscita di passi carrabili;
 - presso i parcheggi dei portatori di handicap e le fermate dei mezzi pubblici.
6. Per quanto attinente ai criteri di igiene, rispetto, ove tecnicamente possibile, di una distanza di metri 5 in orizzontale da:
 - finestre ubicate al piano terra o seminterrati;
 - ingressi di attività commerciali riguardanti la ristorazione, bar e simili, vendita di alimenti;
 - ingressi di farmacie.
7. Per quanto attiene l'ordine e la sicurezza pubblici:
 - distanza di metri 14 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile.
8. I recipienti e le pattumiere mancanti di copertura o comunque lordi o indecenti che, prima o dopo il passaggio dei mezzi del servizio di nettezza urbana, fossero trovati anche se vuoti, sulle soglie d'ingresso degli edifici o loro adiacenze, in vista al pubblico, saranno sequestrati e distrutti ed ai rispettivi proprietari verranno comminate le previste sanzioni.
9. E' vietato radunare o prelevare rifiuti o immondizie dalle pubbliche strade o altri luoghi pubblici.
10. E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Ente Gestore motivata richiesta in tal senso.

Articolo 48 Pulizia e verniciatura delle porte esterne delle abitazioni e delle vetrine, insegne e serrande dei negozi.

1. La lavatura, spolveratura e verniciatura delle porte esterne delle abitazioni, delle vetrine, insegne e serrande esterne dei negozi prospettanti sul suolo pubblico è consentita rispettivamente da parte dei proprietari, inquilini, conduttori, esercenti e loro dipendenti, senza speciale autorizzazione, anche se comporti occupazione con scale o sgabelli, tra le ore 08.00 a le ore 20.00 nei mesi da marzo a settembre e tra le ore 09.00 a le ore 17.00 da ottobre a febbraio.
2. Qualora dette operazioni vengano affidate ad imprese addette alla pulizia per conto terzi, le stesse dovranno munirsi di permesso comunale qualora le operazioni si protraggano per più di 24 ore.
3. E' facoltà del Comune imporre tali operazioni quando le porte, vetrine, insegne e serrande siano sporche o indecorose o, comunque, giudicate non rispondenti e non confacenti alle condizione della località.

Articolo 49 Pulizia dei tetti e dei terrazzi.

1. La pulizia dei tetti e dei terrazzi, delle sommità di qualsiasi edificio, nonché dei davanzali delle finestre e simili è consentito prima del pubblico servizio di nettezza urbana della strada o piazza sulla quale prospettano, a condizione che siano all'uopo adottate le cautele atte ad impedire di arrecare danno o molestia ai cittadini.

Articolo 50 Scarico di oggetti e materiali dalle finestre degli edifici.

1. E' vietato scaricare o gettare dalle finestre o da altre aperture degli edifici, immondizie, calcinacci ed ogni altro residuo di demolizioni, avanzi di verdura e di frutta ed in genere ogni sostanza solida o liquida sul suolo pubblico, sui cortili interni, sui tetti, negli orti e nel giardini attigui o prospicienti le abitazioni.

Articolo 51 Scarico di materie in corsi d'acqua, fognature, fontane pubbliche.

1. E' vietato gettare o versare in corsi d'acqua, fognature, canali di scolo, fontane pubbliche, ecc., qualunque materia che possa impedire in normale funzionamento del corso o comunque renderlo difficoltoso.

Articolo 52 Operazioni portanti polvere sul suolo pubblico.

1. E' vietato effettuare, nell'interno dei negozi, delle botteghe, delle officine, dei laboratori, delle abitazioni e dei cortili operazioni che portino polvere sul suolo pubblico e così pure compiere sulle soglie delle porte operazioni che riescano pericolose, incomode o moleste a terzi.
2. Sul suolo pubblico è parimenti vietato scuotere, spolverare e battere tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria od altro dalle finestre e balconi delle abitazioni e da qualsiasi altra apertura.
3. Per le abitazioni che non hanno finestre, balconi ed altre aperture prospicienti cortili interni, le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate sino alle ore 08.00, da marzo ad ottobre incluso, e sino alle ore 09.00 negli altri mesi.

4. Nei cortili interni lo scuotimento, battitura e spolveramento sarà consentito sino alle ore 10,00.

5. Lungo le scale e sui pianerottoli delle abitazioni sono rigorosamente vietate le operazioni suddette.

6. Le operazioni consentite dalla presente disposizioni dovranno essere effettuate a condizione che non vi siano finestre e porte aperte dei piani sottostanti e purché nelle pubbliche vie non vi sia, in quel momento, transito pedonale e, comunque, tenendo presenti gli accorgimenti e usando le necessarie precauzioni per non recare molestia o danno al vicinato ed al pubblico.

7. I proprietari degli edifici, negozi, esercizi pubblici, magazzini ed altri simili locali, qualora intendano spazzare il marciapiede antistante i locali stessi, dovranno prima annaffiarlo in modo da impedire il sollevamento della polvere e dovranno raccogliere le spazzature in appositi recipienti o sacchetti per consegnarle al servizio di N.U.

Articolo 53 Obblighi dei concessionari di occupazioni di aree pubbliche.

1. E' proibito agli esercenti di caffè, bar, gelaterie e simili, che occupano il suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare anche momentaneamente, o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare o insudiciare il suolo stesso. Gli esercenti stessi sono responsabili in solido, altresì, degli eventuali atti dei loro clienti o avventori.

Articolo 54 Disposizioni per gli esercenti attività ambulanti.

1. E' proibito ai venditori itineranti, ai raccoglitori e incettori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

2. Tale precetto è rivolto, altresì, agli esercenti spettacoli viaggianti, circhi, luna park.

Articolo 55 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale.

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenze degli edifici, devono essere mantenuti costantemente puliti, a cura dei proprietari e degli inquilini.

2. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o impedimento.

Articolo 56 Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe.

1. E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

2. Ogni esercente deve provvedere alla pulizia del tratto di marciapiede antistante il suo esercizio.

Articolo 57 Trasporti di materiale di facile dispersione.

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, terre, detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi, semi - liquidi, e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitare la dispersione sul suolo pubblico.
2. I responsabili dei cantieri o aree di lavoro dovranno porre in opera e mantenere in esercizio impianti di lavaggio atti ad assicurare la pulizia dei veicoli in uscita dalle predette aree. Tali impianti dovranno essere dotati di corretto sistema di raccolta e allontanamento delle acque reflue affinché, le stesse non dilagino sul suolo pubblico. Gli stessi responsabili dovranno provvedere a mantenere umidificate le piste sterrate o asfaltate interni ai cantieri e aree e alla pulizia delle piste asfaltate per evitare o contenere la dispersione della polveri sollevati dal transito dei veicoli.
3. Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
4. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.
5. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Articolo 58 Sgombero della neve.

1. I proprietari ed i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati, non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto anti - sdruciolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettarvi o spandervi sopra acqua che possa congelare.
2. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili.
3. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità, verificata ed accertata, e sotto le prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi, sulle aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio.
4. Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale ai proprietari e conduttori di negozi, esercizi, bar ed altre attività esistenti al piano terreno.

Articolo 59 Divieto di lavaggio e riparazione di veicoli su aree pubbliche.

1. E' proibita in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il lavaggio di autoveicoli, motoveicoli, carri e simili.
2. Sono altresì vietate nei suddetti luoghi, le riparazioni dei veicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Articolo 60 Vuotatura dei pozzi neri.

1. La vuotatura a mano dei pozzi neri e l'espurgo di fogne o canali, quando non sia possibile far ricorso all'apposito servizio per la vuotatura inodore, dovrà eseguirsi sotto l'osservanza delle norme stabilite dal vigente Regolamento comunale.
2. Le operazioni suddette sono vietate, anche nelle zone rurali, in vicinanza di vie ed aree pubbliche, dalle ore 08.00 alle ore 01,00 dopo la mezzanotte dal 1 ottobre al 31 dicembre e dal 1 gennaio al 31 marzo, e dalle ore 07,00 alle 24,00 dal 1 aprile al 30 settembre.
3. I proprietari e gli utenti di beni immobili hanno l'obbligo di vigilare che non si verifichi il rigurgito di pozzi neri ed evitare di incorrere nelle penalità previste dal presente regolamento, salvo altre diverse disposizioni contenute nelle leggi sanitarie e nel Regolamento comunale di igiene.

Articolo 61 Divieto di esercizio di attività artigiana ed industriale.

1. E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini e, comunque, esercitare attività o mestieri sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'Autorità comunale.
2. La domanda per l'esercizio di tali attività si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni dalla presentazione.

Articolo 62 Disposizioni riguardanti gli animali.

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare gli animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
2. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate alle fiere per gli animali.
3. E' vietato lasciar vagare, entro l'abitato, qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli, nel cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione.
4. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Comune limitatamente ad insediamenti prevalentemente rurali.
5. Il transito di greggi ed armenti potrà essere effettuato sotto adeguata custodia, con divieto di transitare nelle zone più trafficate ed in quelle residenziali.

Articolo 63 Divieto di getto di opuscoli , foglietti o pubblicità mediante volantinaggio.

1. E' fatto divieto a chiunque, in aree pubbliche o comunque aperte al pubblico, di effettuare ogni e qualsiasi forma di pubblicità mediante volantini, opuscoli o materiale simile. In particolare è vietato il lancio dai veicoli, la distribuzione a mano ovvero l'apposizione ai veicoli in sosta e alle porte o finestre frontistante la strada.
2. E' consentita l'introduzione nelle cassette postali, ove esistenti nonché col consenso del titolare o chi per esso e sotto la sua responsabilità, il deposito all'interno di negozi o pubblici esercizi. E' altresì consentita la distribuzione nei mercati e nelle fiere in

occasione della loro effettuazione e limitatamente all'interno dell'area di cui si svolgono.

3. Per motivi politici, sociali, culturali e sindacali o comunque per ragione di pubblico interesse, o necessità, il Sindaco può autorizzare forme di pubblicità in deroga al primo comma anche all'interno delle zone definite - centro storico dalle norme urbanistiche - edilizie. Il provvedimento autorizzativi prescrive i termini e le modalità per la relativa attuazione.

5. Gli organi di polizia procedono in ogni caso al sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della legge 24.11.1981 n. 689 ove non risulta corrisposta l'imposta comunale sul mezzo pubblicitario impiegato. La ragione giuridica, pubblica o privata, oggetto della pubblicità abusiva o non conforme alle prescrizioni, è obbligata in solido con l'autore della violazione se identificato o con l'avente titolo legale.

6. L'oblazione non esime l'obbligato dal pagamento dell'imposta di pubblicità eventualmente evasa e delle penalità contemplate dal D.L. 507/93.

7. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal Comune.

Capo 4 DEL DECORO DEI CENTRI ABITATI.

Articolo 64 Manutenzione degli edifici.

1. I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale, in modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini, e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.

2. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dal Comune.

3. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre o imbiancature in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

4. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne.

5. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

6. E' vietato insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matite, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

7. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba ed alla nettezza del suolo lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

Articolo 65 Collocamento dei cartelli ed iscrizioni.

1. Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela dell'estetica cittadina, delle

bellezze panoramiche, per il rispetto dell'arte e storicità dei luoghi e della specifica normativa contenuta nel Codice della strada.

2. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di norma, consentita l'apposizione di iscrizioni e di insegne.

3. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte o, comunque, in modo tale che si armonizzi con il carattere artistico del fabbricato.

4. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, di avvisi o di qualunque mezzo di pubblicità in genere.

5. Fanno eccezione le luminarie e decorazioni precarie in occasione di feste o ricorrenze tradizionali.

Articolo 66 Collocamento di targhe e lapidi commemorative.

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge a riguardo.

2. La domanda si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni.

3. A questo proposito dovranno sempre essere presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

4. L'amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Articolo 67 Ornamento esterno dei fabbricati.

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi di fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre e sui balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Articolo 68 Depositi in proprietà privata.

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista sono vietati le esposizioni, il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, possa nuocere all'estetica, al decoro del paese, all'igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività.

2. Nelle aree private confinanti con altre aree private residenziali è vietato il deposito anche temporaneo di letamai, concimaie, immondizie, recipienti con all'interno liquidi organici o vegetali che per il loro stato siano in contrasto con l'igiene dell'abitato. E' consentito il compostaggio qualora avvenga nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Inoltre è vietato, nelle aree suddette, tenere pollai, conigliere e altri animali senza l'osservanza delle disposizioni previste dalle normative igieniche vigenti.

3. L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.

Articolo 69 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni.

1. La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.
2. E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalla sagoma degli edifici prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico, in ogni caso dovranno essere assicurate misure atte ad evitare lo stillicidio.

Articolo 70 Spolveramento di panni e tappeti.

1. Le operazioni atte a scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze panni, tappeti od altri oggetti simili, sono assoggettate alla disciplina prevista dall'art. 30 del presente regolamento.
2. Le operazioni che sono consentite dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Articolo 71 Amministrazione degli stabili.

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'amministratore a cura del medesimo, al fine di permettere una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti. La mancanza del cartello indicatore è da imputarsi non agli inquilini ma all'amministratore stesso.
2. Ove questi manchi o non sia previsto, i proprietari condomini sono tenuti ad affiggere un cartello indicante che nello stabile non esiste amministratore e comunque nominativo di persona cui fare riferimento per eventuale necessità. In casi di inadempienza tutti i proprietari condomini saranno soggetti alla sanzione come previsto dall'art. 5 della legge 689/81.
3. Il cartello deve avere una dimensione massima di cm. 15x 10.

Articolo 72 Bestie macellate e trasporto carni.

1. Salvo quanto prescritto dalle leggi sanitarie e dal regolamento di igiene, è vietato esporre fuori dalle botteghe, bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.
2. Gli esercenti di macellerie, gli addetti ai mattatoi e le persone alle quali viene affidato il trasporto delle carni macellate, debbono eseguirlo e farlo eseguire a mezzo di veicoli coperti ed evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzature o vestiti macchiati di sangue.

Articolo 73 Pattumiere e recipienti con rifiuti.

1. E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti, salvo quelli del servizio apposito.
2. I rifiuti dovranno essere collocati dentro gli appositi contenitori della nettezza urbana avendo cura di non deporre materiali che possano provocare combustione ed in genere materiali pericolosi.

3. Qualora, per un qualsiasi motivo, non fosse oggettivamente possibile collocare detti rifiuti urbani nei contenitori, occorrerà prendere appuntamento al numero verde dell' A.T.O..

4. I rifiuti ingombranti potranno essere depositati con le modalità di cui all'apposito regolamento.

Articolo 74 Viali e giardini pubblici.

1. Nei viali e giardini pubblici è vietato:

a) l'uso delle attrezzature dei parchi – gioco ai maggiori di anni 12, salvo prescrizioni diverse riportate sui giochi stessi;

b) introdursi nelle parti riservate ai pedoni con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali eccettuati gatti e cani ed altri piccoli animali domestici o di compagnia.

Questi ultimi dovranno sempre essere tenuti al guinzaglio e con museruola, avendo cura che non lordino, specie nei luoghi frequentati dai bambini. Eventuali escrementi dovranno essere rimossi dal conduttore del cane che, all'uopo, dovrà sempre essere provvisto di idonea attrezzatura.

E' vietato introdurre animali nei parchi – gioco;

c) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua e rigagnoli;

d) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite o erbose, sdraiarsi o sedere sconvenientemente sulle panche o sedie ed in particolare sedersi sullo schienale delle stesse in modo da insudiciarle con i piedi;

e) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;

f) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare pubblici luoghi, senza preventiva autorizzazione;

g) dedicarsi a giuochi che possano recare molestia, pericolo o danno a persone o che siano espressamente vietati dall'Autorità.

2. E' consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali e simili, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.

3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e nelle piazze cittadine.

Articolo 75 Vasche e fontane.

1. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti.

2. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

3. E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Articolo 76 Arredo urbano.

1. E' vietato spostare, manomettere o rompere i contenitori dei rifiuti, le pensiline delle fermate dei veicoli pubblici, i cartelli indicatori e segnaletici, le cabine del telefono e tutte le strutture pubbliche in genere.
2. Quanto sopra, ferma restando l'azione penale ed il risarcimento dei danni.

Articolo 77 Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico, al decoro ed alla moralità.

1. E' vietato sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie degli edifici.
2. E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza, salire od arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
3. E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico, compiendo atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.
4. E' vietato l'utilizzo di bombolette spray a schiuma, anche in occasione di particolari ricorrenze (sfilate carnevalesche).

Articolo 78 Recinzioni di terreni confinanti con suolo pubblico.

1. I proprietari dei terreni confinanti con suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.
2. La stessa disposizione potrà essere estesa dal Comune anche alle rimanenti zone del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro o al pubblico interesse.
3. La recinzione deve essere fatta in muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.
4. E' comunque assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo spinato o altri materiali potenzialmente pericolosi per i passanti.

Articolo 79 Piantumazione di alberi ad alto fusto nelle zone residenziali ed industriali.

1. Per la piantumazione di alberi di alto o non alto fusto, arbusti, siepi vive, nelle zone residenziali, industriali ed artigianali si osservano le distanze dai confini stabilite dal Codice Civile, salvo diverse prescrizioni contenute nel regolamento edilizio, negli strumenti urbanistici e nelle leggi speciali.
2. Sui tratti confinanti direttamente con le zone agricole dovranno osservarsi le distanze stabilite per le zone agricole.
3. Ai proprietari confinanti è data facoltà di stabilire di comune accordo tra loro distanze inferiori a quelle sopraindicate, salvo per quanto concerne le distanze dalle strade e corsi d'acqua da considerarsi inderogabili e fatti salve eventuali diverse

disposizioni contenute nel regolamento edilizio, negli strumenti urbanistici o in leggi speciali.

4. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio o in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromessiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

5. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

6. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

7. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o con luoghi aperti al pubblico ovvero da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenere le aree verdi in condizioni decorosi e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

8. I terreni di pertinenza di abitazioni nonché tutti i terreni di qualsiasi destinazione d'uso compresi all'interno del centro urbano e confinanti con fondi sui quali insistono abitazioni o luoghi di lavoro, dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagine di degrado urbano, attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare oltre gli inconvenienti sopra segnalati anche possibile rischio di propagazione di incendi.

9. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 7 e 8, nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data del contesto, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'Ufficio competente provvederà ad emettere formale ordinanza di riscontro del comportamento omissivo per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

10. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Capo 5 ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 80 – Norme generali

Le norme del presente Capo, si applicano in modo residuale a leggi o regolamenti di rango superiore, che disciplinano la materia.

Per attività produttive si intende qualsiasi industria comunque esercitata, con o senza impianto di macchine, anche se a carattere artigianale. Quindi, come luogo di fabbricazione si intende anche un deposito, con o senza smercio di prodotti, nonché i luoghi di attività, che producono servizi.

Tutte le attività produttive, comprese le aziende artigianali, anche di prestazione di servizi, devono provvedere alla messa in opera di impianti, installazioni o depositi tali da contenere entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consente, e comunque entro i limiti di tollerabilità specificamente determinati, l'emissione di rumori, di fumi o gas o polveri o esalazioni, che, oltre a costituire, comunque, pericolo per la salute pubblica, possano contribuire all'inquinamento.

Art. 81 – Denuncia dell'inizio attività

Chiunque intende iniziare una delle attività disciplinate dal presente Capo deve presentare al Comune una preventiva denuncia d'inizio attività.

Tale denuncia consente di iniziare immediatamente l'attività, subito dopo la sua presentazione, purché esistano tutti i requisiti e presupposti di legge, fatto comunque salvo il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori.

Sono escluse le attività insalubri, nonché quelle complesse soggette a preventivi accertamenti di prevenzione incendi e tutela ambientale e quelle il cui insediamento possa comportare pregiudizio alla tutela dei valori storico- artistico ed ambientali locali le quali potranno essere avviate solo dopo l'assenso del Comune.

La denuncia costituisce il nullaosta di esercizio e vale ad attestare, sotto la responsabilità del denunciante, l'idoneità e la corrispondenza dell'attività alle norme vigenti in materia di impiantistica. Di conformità urbanistica, igiene edilizia, igiene ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro e vale ad ottemperare anche agli eventuali obblighi sanitari.

La denuncia deve essere corredata dalle documentazioni e quant'altro eventualmente occorrente nei singoli casi per attestare la sussistenza dei requisiti e presupposti di legge richiesti per la specifica attività.

Inoltre, dovrà essere allegata una planimetria dei locali, in duplice copia e in scala almeno 1 : 100, con l'indicazione dell'ubicazione del progettato impianto di macchine, oltre all'elenco dettagliato dei macchinari stessi.

La denuncia si intende presentata fatti salvi i diritti di terzi e non esonera il titolare da tutti gli altri adempimenti e/o dal possesso di tutte le eventuali autorizzazioni o altri atti di assenso previsti dalla normativa vigente.

Il Comune verificherà la rispondenza dell'attività e dei relativi impianti alle norme vigenti, acquisendo i necessari pareri tecnici.

L'istruttoria delle pratiche sarà espletata secondo i principi e le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per il procedimento amministrativo.

Se, nel termine di giorni sessanta dal ricevimento della denuncia regolare e completa, il Comune non avrà comunicato, con provvedimento motivato, il divieto di proseguire nell'attività, quest'ultima potrà legittimamente continuare.
 In caso di inosservanza delle prescrizioni di legge, o impartite dalle competenti Autorità, il Comune, su conforme parere dell'organo competente, può sospendere l'esercizio dell'attività, per il tempo necessario alla regolarizzazione e, ove ciò non risultasse possibile, può ordinare la chiusura dell'esercizio.

Art. 82 – Modifiche, controlli e cessazioni

Nel caso di ampliamento, ristrutturazione e modificazione del ciclo produttivo, delle strutture edilizie e degli impianti esistenti, oltre alla richiesta dell'eventuale concessione edilizia, deve essere presentata nuova denuncia all'Autorità Comunale, ai fini dell'accertamento della rispondenza ai requisiti previsti dalle vigenti normative. Ogni mutamento di proprietà dell'azienda o cambiamento di ragione sociale deve essere comunicato, a cura del titolare, entro quindici giorni, all'Autorità Comunale. L'Autorità Comunale può procedere, in qualsiasi momento, a sopralluoghi e controlli nelle sedi delle attività di cui agli articoli precedenti. La cessazione di un'attività produttiva deve essere comunicata all'Ufficio competente, entro il termine di giorni quindici, dalla data di cessazione.

Art. 83 – Esercizio di mestieri ambulanti

Nessuno può esercitare, sia abitualmente, che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, senza aver assolto agli obblighi relativi al pagamento del tributo, quando dovuto, per l'occupazione del suolo pubblico. A chiunque eserciti mestieri girovaghi è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci, di servizi o di denaro e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi. E' pure vietato esercitare il mestiere fuori dai luoghi eventualmente assegnati caso per caso o a norma di regolamento.

Capo 6 DELLA QUIETE PUBBLICA.

Articolo 84 Limiti di emissione sonora. Rinvio.

1. In mancanza di suddivisione in zone acustiche del territorio comunale, rimangono in vigore i limiti di cui all'articolo 6 del d.P.C.M. 1 marzo 1991:

valori limite di emissione – LEQ in DB (A)		
Zonizzazione	Limite diurno Leq (A)	Limite notturno Leq (A)
Tutto il territorio	60	60
Zona A (d.M. 2 aprile 1968, n. 1444).	75	55
Zona n (d.M. 2 aprile 1968, n.	60	50

1444).		
Zona esclusivamente industriale	70	70

Articolo 85 Esercizio di mestieri, arti ed industrie.

1. Non è consentita l'attivazione di industrie, arti o mestieri rumorosi nel centro abitato.
2. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici, deve comunque evitare disturbo alla pubblica quiete.
3. Salva speciale autorizzazione comunale, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 20.00 alle ore 07.00 del giorno successivo.
4. Comunque nelle vicinanze di ospedali, scuole, istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc., è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che arrechino disturbo.
5. Il Comune può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori o il disturbo possono recare particolare molestia.
6. Gli enti e servizi preposti, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti onde le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.
7. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l'autorità comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, industria o mestiere rumoroso ed ordinare il trasloco degli esercizi medesimi.
8. Tutti coloro che, all'atto dell'approvazione del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di 3 mesi ed apportare, entro 1 anno, le modifiche che eventualmente fossero necessarie.
9. Il termine potrà essere prorogato quando sia stato disposto il trasferimento delle aziende in altra sede.
10. Le norme limitatrici di cui innanzi valgono, altresì, per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportano l'uso di sostanze pericolose o nocive.
11. La domanda per l'esercizio delle attività indicate nel presente articolo, corredata di documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della legge 447/95, si intende accolta, limitatamente a quanto di competenza comunale, qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni dalla presentazione.

Articolo 86 Impianto di macchinari.

1. L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze, è di massima vietato.
2. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale.
3. Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, il tipo, la potenza singola, la potenza complessiva e la descrizione dell'impianto, la rumorosità misurata in dB.

4. La domanda dovrà essere altresì corredata della documentazione richiesta dalla competente A.S.L. e si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni.
5. Uguale procedimento dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti.
6. La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi e sarà revocata quando:
 - a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
 - b) non siano osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
 - c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.
7. Gli impianti non debbono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'area nei muri o in qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato.
8. Nel caso ciò non sia effettuabile per particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.
9. Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate ai muri in comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da latrini inquilini.
10. Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore, le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.
11. Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto dell'ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.
12. Negli impianti di cui sopra potrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti che evitino il propagarsi di rumori molesti e vibrazioni moleste.
13. In casi particolari potrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Articolo 87 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseabondi per la comunità.
2. Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme speciali, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione ed in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo la temporanea sospensione dell'attività.

Articolo 88 Rumori e funzionamento di motori in case di abitazione e locali pubblici.

1. Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, macchine per

cucire e simili, lucidatrici ed altri apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità.

2. Comunque, tali elettrodomestici non dovranno essere usati dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 22,00 alle ore 08,00 del giorno seguente. L'autorità comunale ha facoltà di prescrivere altre limitazioni.

3. E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori molesti.

4. Nelle abitazioni private e nei locali pubblici è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare comunque danno o disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio, televisivi e simili.

5. E' vietato inoltre nei locali pubblici l'uso di apparecchi sonori dalle ore 22.00 alle ore 07.00 del giorno successivo e dalle 13,00 alle 15,00. Nelle fasce di divieto l'uso degli apparecchi è consentito purché non cagioni disturbo alla collettività.

6. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza delle esecuzioni di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati:

- a) prima delle ore 8,00 e dopo le 20,00 nei giorni feriali;
- b) dalle ore 13,00 alle ore 14,00 nei giorni feriali;
- c) e prima delle ore 10,00 e dopo le ore 20,00 nei giorni festivi;
- d) dalle ore 12,00 alle ore 15,00 nei giorni festivi.

7. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nelle ristrutturazioni di esercizi pubblici di somministrazioni alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Articolo 89 Uso di strumenti sonori e dispositivi acustici antifurto.

1. E' vietato l'uso di sirene o altri strumenti sonori.

2. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e cessazione del lavoro ed in caso di allarme.

3. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma lettera g) della legge 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni privati, uffici negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti consecutivi e in ogni caso non superiore a quindici minuti complessivi.

4. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi della privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico dell'amministratore la dove previsto o, di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

5. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal codice della strada e relativo regolamento di esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere

utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Il segnale non deve comunque, superare la durata massima di tre minuti primi, ancorché sia intermittente. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentire una eventuale disattivazione.

Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

6. La violazione di cui al comma 3 comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

7. In ogni caso, il Comune, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanano suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo o al lavoro dei cittadini.

Articolo 90 Strumenti musicali.

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali prima delle ore 8,00, e dopo le ore 22,00 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00 fatto salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Articolo 91 Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori.

1. Dalle ore 21.00 alle ore 07.00 del giorno successivo, nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

2. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutire quanto più possibile il rumore.

Articolo 92 Venditori e mestieri ambulanti.

1. Sono vietate dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dopo le ore 20,00 sino alle 06,00 del giorno successivo, le grida di rivenditori di giornali o altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornalieri altri comunicati.

2. I suonatori ambulanti anche regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, ospedali, uffici pubblici o altri luoghi ove possano costituire disturbo per chi lavora, studia o è ricoverato. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili muniti di autorizzazione di P.S., debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dagli agenti di Polizia municipale.

3. Ai venditori sia a posto fisso che itineranti che operano in siti autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce ed è comunque vietato l'uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Articolo 93 Schiamazzi, grida e canti.

1. Sono vietate le grida e gli schiamazzi nelle vie e nelle piazze tanto di giorno che di notte, nonché le grida nell'interno dei pubblici locali.

Articolo 94 Detenzione e conduzione di cani o altri animali.

1. Tutti gli animali che possono costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città, se non trasportati su idonei veicoli e con le precauzioni atte ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve.

2. E' vietata nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti o prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

3. Nel caso sopraddetto, gli agenti di Polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del conduttore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo ad infrazioni o a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica o privata.

4. A tutti i proprietari o conduttori di animali, nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica o aperta al pubblico ed in particolare sui marciapiede, sedimi stradali e nelle zone attrezzate per bambini, è fatto obbligo:

a) di munirsi di apposito attrezzo e/o strumento idoneo per l'eventuale raccolta delle feci depositate dagli animali. Tale obbligo è vigente sempre, in qualsiasi momento dell'accompagnamento dell'animale. Il possesso di tali attrezzi dovrà essere dimostrato, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza;

b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni dell'animale facendo uso della suddetta attrezzatura;

c) di depositare le feci, contenute in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

5. I cani di qualsiasi razza o taglia non possono circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza il rispetto delle norme in materia di tatuaggio.

6. A tutti i proprietari o conduttori è vietato circolare con cani o altri animali se non assicurati al guinzaglio o muniti di idonea museruola. Nel caso di guinzaglio estensibile, il conduttore dovrà aver cura di assicurare, comunque, che la lunghezza dello stesso sia commisurata alla necessità di evitare eventuali pericoli per i passanti.

7. I cani da guardia ed, in genere, di grossa taglia dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia, e muniti di guinzaglio e museruola.

8. I cani circolanti senza museruola o senza guinzaglio come sopra descritto, che non siano convenientemente custoditi, potranno essere accalappiati con le modalità di legge.

9. Sono a carico del proprietario reclamante tutte le spese di mantenimento oltre al pagamento delle sanzioni pecuniarie.

10. Dall'obbligo del guinzaglio e della museruola sono esentati soltanto i cani da caccia sulle vie di campagna ed i cani dei pastori al momento dell'accompagnamento di mandrie o greggi.

11. I proprietari o conduttori di unità immobiliari che affaccino su vie pubbliche o soggette a pubblico passaggio, dovranno assicurarsi che le recinzioni siano atte ad impedire che gli animali eventualmente detenuti possano recare danno ai passanti. Stessa cautela dovrà essere adottata per le recinzioni di confine.

Articolo 95 Suono delle campane.

1. Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto sino all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi ed in caso di pericolo pubblico.

Articolo 96 Sale da ballo, cinema, circoli privati e ritrovi. Rinvio.

1. L'esercizio di tali attività è disciplinato dall'apposito regolamento di Polizia amministrativa.

Articolo 97 Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori e simili.

1. Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nei seguenti orari:

a) dalle ore 08.00 alle 13,00;

b) dalle ore 16.00 alle 20.00.

2. Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre tale da non recare disturbo al vicinato.

Articolo 98 Carovane di nomadi.

2. La loro sosta potrà essere consentita, fuori dagli appositi campi all'uopo predisposti, solo per il massimo di 48 ore ed in zone della città individuate dall'Autorità comunale.

3. Il responsabile della carovana dovrà comunque assicurare il rispetto delle più fondamentali norme igienico - sanitarie e la nettezza del suolo.

4. Tuttavia, se la presenza, specie se massiccia, di dette persone possa essere pregiudizievole per la tutela dell'ordine pubblico o per motivi di ordine igienico - sanitario, il Sindaco ordinerà alle persone insediate nel territorio comunale, senza essere iscritte nelle liste anagrafiche, di abbandonare lo stesso, unitamente alle proprie cose.

Trascorso inutilmente il termine fissato, previa intesa con l'autorità di P.S., sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica, fatta salva l'eventuale denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi del vigente Codice Penale.

5. Senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sul territorio comunale è vietata ogni forma di campeggio od attendamento.

Articolo 99 Deroche per attività temporanee.

1. La deroga per attività temporanea è possibile nei seguenti casi:

- a) attività di cantiere stradale ed edile, quando le sorgenti acustiche sono operative esclusivamente dalle ore 08.00 alle 19.00 dei giorni feriali, con una pausa di almeno un'ora tra le ore 12.00 e le 14.00;
- b) attività e manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, quando le sorgenti acustiche siano operative nello stesso luogo per non più di 30 giorni all'anno, anche se esercitate da soggetti diversi, e comunque nella fascia oraria dalle 09.00 alle 24.00.
2. La richiesta di deroga, presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività, sottoscritta dal responsabile richiedente, deve essere corredata da idonea documentazione da idonea documentazione tecnica inerente:
- a) descrizione e caratteristiche tecniche delle sorgenti rumorose;
- b) modalità di conduzione dell'attività (durata assoluta, durata giornaliera, orari di esercizio);
- c) modalità di regolazione dei livelli sonori eventualmente previste, nonché dei sistemi di insonorizzazione;
- d) sommaria descrizione dello stato dei luoghi con particolare riferimento agli edifici circostanti.
3. La deroga per le attività previste al comma 1, punto b), non può comunque essere concessa qualora i valori di immissione valutati in facciata dell'edificio più esposto siano superiori a 70 dB(A) nel periodo diurno e 60 dB(A) nel periodo notturno.
4. Per le attività in deroga non si applica il criterio del limite differenziale.
5. L'attività in deroga è autorizzata dal Sindaco prescrivendone gli eventuali accorgimenti tecnici ed organizzativi ritenuti utili, acquisito il parere dell'organo tecnico competente in materia,
6. tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, della presenza di insediamenti abitativi o non, scuole ospedali, case di cura, case di riposo, densità abitativa dei luoghi, caratteristiche di emissione della sorgente.

Capo 7 DELLE NORME DI SICUREZZA

Articolo 100 Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili.

1. Le aziende che esercitano la produzione, la trasformazione, il deposito, l'utilizzazione e la vendita di sostanze e liquidi esplosivi, devono sottostare alle disposizioni ed alle norme tecniche di sicurezza.
2. Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, legname da opera, fieno, paglia, cartoni, carta, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiali da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati, debbono munirsi di licenza comunale.
3. La licenza potrà essere negata quando, dagli accertamenti degli uffici comunali, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

4. La licenza, limitatamente a quanto di competenza comunale, si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 150 giorni.

Articolo 101 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili.

1. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono essere al piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.
2. Di norma i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1.000 (mille) m.c. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.
3. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche all'interno dell'abitato se i locali sono provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibili, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.
4. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Articolo 102 Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici.

1. Nei sotterranei della case di abitazione è consentita la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie e simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.
2. E' vietato depositare materiale da imballaggio, di carte straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili.
3. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.
4. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e nei ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili.
5. Come norme di prevenzione incendi, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) le bombole del gas di uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno;
 - b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature, dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
 - c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed avere giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore, realizzati con materiale resistente all'usura ed all'azione dei prodotti chimici. Le giunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunzioni, fughe di gas e possibilità di sfilamento del tubo;

d) per evitare la fuoriuscita del gas e di petroli liquefatti in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati dispositivi di sicurezza atti ad interrompere il flusso.

Articolo 103 Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei corridoi e scantinati.

1. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che caso per caso, il Comune riterrà opportuno prescrivere.
2. E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Articolo 104 Depositi esterni.

1. Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere vietato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi al fine di impedire la raccolta di acqua piovano al loro interno.
2. E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositivamente raccolta, per qualsiasi finalità.

Articolo 105 Sosta e fermata di veicoli a motori.

E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore ai passaggi a livello ove esistenti e comunque nelle fasi di sosta e/o fermata causata da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

Articolo 106 Fucine e forni, impianti di tostatura del caffè, friggitorie

1. Non si possono attivare forni di alcun genere, impianti di tostatura del caffè, friggitorie ed altre installazioni similari destinate alla produzione artigianale ed industriale di alimenti, senza osservare le disposizioni contenute nelle leggi di settore e senza aver ottenuto le apposite autorizzazioni.
2. Tutti gli impianti dovranno essere realizzati secondo le tecnologie disponibili al momento della costruzione in modo da evitare problemi per la pubblica incolumità o molestie di qualsiasi genere e dovranno essere comunque compatibili con il tessuto urbano circostante.
3. La domanda per l'esercizio di tali attività si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni.
4. Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.
5. I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi da una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo di mattoni.
6. La non osservanza delle prescrizioni stabilite al momento del rilascio della licenza, comporterà la revoca della stessa.

Articolo 107 Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli uffici di P.S., deve sempre essere richiesta l'autorizzazione comunale, che verrà rilasciata con le prescrizioni atte a prevenire incendi od altri incidenti.
3. La domanda si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 30 giorni dalla presentazione.

Articolo 108 Condizioni per le autorizzazioni.

Relativamente agli articoli precedenti, l'autorizzazione comunale è condizionata dal completo adempimento degli obblighi derivanti dai disposti del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii., dal relativo Regolamento per l'esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e dalle leggi speciali in materia.

Articolo 109 Strumenti da taglio.

1. E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Articolo 110 Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi.

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve essere effettuato in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.
2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati opportuni ripari.
3. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi, deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Articolo 111 Trasporto di acque minerali e bibite in genere.

1. I veicoli di trasporto di acque minerali ed altre bibite, devono essere muniti di idonea protezione atta ad impedire danni derivanti da scoppi e rotture delle bottiglie o perdite del carico.

Articolo 112 Scalpellinamento di vie e piazze.

1. Gli scalpellini, quando lavorano su spazi pubblici, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o altro riparto atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.
2. Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di tagliapietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

Articolo 113 Manutenzione dei tetti, cornicioni e canali di gronda degli edifici.

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili, dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.
3. L'Amministrazione comunale può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'ufficio tecnico comunale.
4. In caso di inottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese, senza pregiudizio per l'azione sanzionatoria prevista dal vigente codice penale.

Articolo 114 Manutenzione di aree di pubblico transito.

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.
2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Articolo 115 Segnalazione e riparazione di opere in costruzione.

1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici e simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione o autorizzazione.
2. E' fatto obbligo agli interessati di esporre un cartello delle dimensioni minime di cm. 100 x cm. 100, recante le indicazioni richieste dalla legge.
3. In particolare, sia nel caso di concessione o autorizzazione edilizia rilasciata o assentita, sia nel caso di denuncia di inizio attività, dovranno essere indicati i soggetti ed i termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e ss.mm.ii.
4. Dovranno inoltre essere disponibili presso il cantiere per essere esibite agli organi di vigilanza, copia della concessione o autorizzazione o d.i.a. e dei relativi elaborati tecnici.
5. In occasione di lavori edilizi, gli interessati dovranno adottare tutte le cautele atte a preservare il suolo pubblico ed i passanti da pericoli di caduta di materiali, imbrattamento, impolveramento, insudiciamento.
6. Detti lavori dovranno inoltre essere convenientemente segnalati e resi visibili anche in ore notturne, mediante l'adozione e la messa in opera di segnali a luce intermittente rossa da apporsi alle estremità del ponteggio e da ripetersi a distanza massima di m. 10.
7. E' a carico degli interessati, altresì, l'apposizione delle indicazioni segnaletiche e preventive mediante cartelli.
8. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura, con tutti gli accorgimenti previsti dalle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

8. In particolare, qualora occupi l'intero marciapiede, dovrà essere costruita a galleria, col soffitto in materiale idoneo ad impedire la caduta di polveri o frammenti e dotata di adeguata illuminazione notturna atta a garantire il passaggio dei pedoni in condizione di assoluta sicurezza. In alternativa secondo le prescrizioni della polizia municipale e/o dell'ufficio tecnico per permettere il passaggio dei pedoni in sicurezza. Fatte salve le disposizioni di legge, dovranno in genere essere adottate a cura degli interessati, tutte le cautele atte a prevenire pubblici e privati sinistri ed in specie dovranno essere inibiti ai non autorizzati l'accesso e la sosta nei cantieri e nelle zone dei lavori mediante chiusura e recinzioni idonee ed apposizione di sufficienti indicazioni in merito.

Articolo 116 Materiali di demolizione.

1. E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti ponti di servizio o all'interno dei fabbricati, materiali di demolizione od altro.

Articolo 117 Insegne, persiane, vetrate di finestre.

1. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante congegno in metallo fisso e sicuro o altro idoneo mezzo.

Articolo 118 Ripari ai pozzi, cisterne e simili.

1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Articolo 119 Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi.

1. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore notturne, convenientemente illuminate.

Articolo 120 Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per passeggeri e personale di servizio.

1. Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- a) fumare nei veicoli;
- b) salire e scendere quando i veicoli sono in movimento;
- c) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta;
- d) parlare con il conducente;
- e) insudiciare, guastare, lordare parti del veicolo;
- f) sputare all'interno del veicolo;
- g) portare oggetti che per natura, forma, volume, possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
- h) tenere un comportamento offensivo;
- i) portare cani o altri animali;

j) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza, chiedere l'elemosina.

2. Il personale di servizio deve:

- a) mantenersi vigile e pronto al disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni interne;
- b) osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- c) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

Articolo 121 Cortei funebri.

1. I cortei funebri muovendo dall'abitazione del defunto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovrà percorrere l'itinerario più breve, rispettando la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo di cerimonia funebre, al termine della quale il corteo deve essere sciolto.

2. E' fatto obbligo sia all'organizzatore del servizio funebre sia all'ufficio anagrafe di dare tempestivamente avviso al comando di polizia municipale dell'orario di svolgimento del corteo e di concordare preventivamente l'itinerario onde consentire anche la predisposizione dei relativi servizi. 3. La ditta assuntrice del servizio di trasporto funebre dovrà predisporre l'accompagnamento del corteo medesimo. Il personale dell'impresa funebre dovrà indossare una decorosa divisa.

4. Il sindaco può derogare a quanto stabilito al comma primo con ordinanza motivata.

Articolo 122 Processioni. Manifestazioni.

1. Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o veicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e, di massima, non in contrasto con la segnaletica stradale.

2. La richiesta per lo svolgimento si ritiene accolta con il percorso indicato dagli interessati, qualora non venga comunicato provvedimento di diniego o di modifica entro 30 giorni dalla presentazione.

Articolo 123 Uso dei contrassegni del Comune

1. Senza autorizzazione è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali per contraddistinguere associazioni, esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale.

Capo 8 DELLA POLIZIA ANNONARIA.

Articolo 124 Principi generali.

1. Il Comune è titolare delle funzioni e dei compiti di polizia locale nelle materie trasferite o attribuite, nonché in quelle ad esso delegate dalla Regione.

2. Tali funzioni e compiti concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie di competenza, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Articolo 125 Norme di polizia per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di alimenti è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie, nonché ai criteri stabiliti dal ministero della sanità.
2. E' vietata la vendita sulle aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi contenenti al massimo l. 0,200 per le bevande superalcoliche (contenuto di alcool superiore al 21% del volume) o l. 0,33 per le bevande alcoliche (contenuto di alcol fino al 21% del volume).
3. La merce esposta alla pubblica vendita deve essere sistemata su appositi banchi e comunque mai deposta al suolo. Di regola i banchi debbono avere un'altezza minima di cm. 70 dal suolo.
4. Particolare cura dovrà essere adottata nella sistemazione dei banchi di vendita di prodotti alimentari che, ad eccezione dell'ortofrutta e delle merci preimballate, dovranno essere protetti su tutti i lati e superiormente, onde evitarne l'inquinamento e la manipolazione da parte del pubblico.
5. E' vietata la manipolazione dei prodotti alimentari da parte del pubblico.
6. I venditori di prodotti deperibili dovranno altresì attrezzarsi con sistemi idonei a garantire la temperatura controllata ed adeguata alla conservazione delle derrate.
7. Il commercio itinerante è regolamentato dalla L. R. n. 18 del 1° marzo 1995 e per quanto non previsto in essa dalla legge 28.3.1991, n.112 e del relativo regolamento di esecuzione ed è consentito soltanto sulle aree individuate e con le modalità e i limiti indicati nel provvedimento sindacale di cui all'art. 8 L.R. n. 18/1995.
8. Il Comune, con specifica deliberazione, individua le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.
9. Stabilisce, altresì, divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
10. E' fatto divieto ai commercianti che effettuano la vendita in modo itinerante di:
 - a) esercitare negli orari di mercato o fiera, a meno di m. 500 dal mercato o fiera stessi;
 - b) esercitare a meno di m. 200 da ospedali, scuole (durante gli orari di lezione), luoghi di culto, ricoveri;
 - c) deporre al suolo merci ed attrezzature, anche se facilmente rimovibili;
 - d) sostare nel medesimo luogo per un periodo superiore ad 1 ora o sostare in punti diversi distanti meno di m. 500 fra loro.
11. Le sponde dei veicoli abbassate, contraddistinguono attività di vendita, anche in assenza di clienti.

Articolo 126 Disciplina dei prezzi di vendita.

1. Negli esercizi commerciali ad dettaglio, l'obbligo di indicazione dei prezzi di vendita dei prodotti esposti nelle vetrine esterne, all'ingresso dei locali, nelle immediate adiacenze, su aree pubbliche, sui banchi di vendita ovunque collocati, viene assolto mediante l'uso di un cartello o altre modalità idonee allo scopo, ai sensi dell'art. 14 del d. Lgs. 31 marzo, 1998, n. 114.

Articolo 127 Obbligo di vendita. Pesatura delle merci.

1. Il titolare dell'attività commerciale al dettaglio è tenuto a procedere alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta, in conformità all'art. 1336 del Codice civile.

2. In nessun caso può essere rifiutata la vendita di merci e derrate anche se richieste in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori debbono costantemente essere muniti, specie se trattasi di prodotti alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

3. Le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure pulite collocate in modo da renderle ben visibili, con i criteri di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 441.

Articolo 128 Esposizione e vendita degli alimenti.

1. Le derrate alimentari che per loro natura si mangiano senza preventiva cottura o lavaggio, dovranno essere tenute in vetrine chiuse a tenuta d'insetti e protette con teli o con apparecchi meccanici capaci di allontanare le mosche ed a ripararle dagli agenti atmosferici.

2. La loro esposizione al di fuori dei negozi è vietata.

3. Gli alimenti che vengono esposti all'interno dei negozi e nell'esercizio del commercio su aree pubbliche devono essere collocati ad altezza non inferiore ad un metro dal piano stradale.

4. La frutta e la verdura esposta sui banchi di vendita dei mercati rionali o comunque esposta su ogni altro tipo di attrezzature per la vendita ambulante dovrà essere contenuta in casse o in ceste destinate a quel solo scopo.

5. A coloro che attendono alla preparazione, vendita, manipolazione di generi alimentari è vietato inumidirsi le dita con la saliva al fine di facilitare le operazioni di peso, vendita e consegna.

6. Il compratore, avendo visto tali operazioni, potrà rifiutare le merci.

7. Il personale addetto ai negozi di generi alimentari ed agli spacci di carne dovrà indossare giubba o grembiule di tela di colore chiaro da tenersi sempre perfettamente puliti.

8. Agli acquirenti è vietato toccare i prodotti alimentari posti in vendita nei negozi o sui banchi ed attrezzature dei venditori su aree pubbliche, salvo che non sia munito di guanti monouso a perdere.

Articolo 129 Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato.

1. Ai sensi dell'art. 7, commi 3, del D.lgs 31.3.1998 n. 14 negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizioni che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano ad esso attrezzature finalizzate. Pertanto è vietato:

- a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso,
- b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche.

Il divieto non sussiste per piani di appoggio, vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.

2. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

3. Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alla sanzione di cui alla L. 287/91.

Articolo 130 Vendita di generi preconfezionati. – Indicazioni su particolari merci.

1. Gli esercenti che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o contenitori chiusi, hanno l'obbligo delle indicazioni previste dal d. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 e ss.mm.ii.

2. Per i generi alimentari preparati con surrogati debbono essere indicate chiaramente la composizione e la percentuale di surrogato che contengono.

3. Per i generi sottoposti a particolari procedimenti di conservazione, ed in specie per i prodotti ittici congelati, è obbligatoria l'indicazione di tale condizione.

Articolo 131 Vendita e trasporto del pane.

1. L'attività di panificazione è disciplinata dalle leggi 31 marzo 1956, n. 1002 e 4 luglio 1967, n. 580.

2. Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

3. La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente dall'obbligo di pesatura.

4. La qualità ed i prezzi del pane posto in vendita dovranno risultare da apposite indicazioni apposte in modo ben visibile nell'esercizio.

5. Deve essere assolutamente evitata da parte dell'esercente la manipolazione del pane da parte di persone maneggianti danaro o altri oggetti non idonei all'utilizzo per alimenti.

6. Qualora nell'esercizio non siano distinte le mansioni degli addetti, all'esigenza potranno essere utilizzate pinze apposite o altri idonei sistemi.

7. Nel trasporto del pane dovranno essere utilizzati unicamente recipienti (ceste e simili) interamente chiusi, confezionati in modo da impedire qualsiasi potenziale contaminazione ed in materiale idoneo a venire a contatto con gli alimenti.

Articolo 132 Esalazioni delle merci.

I rivenditori di merci che emanino esalazioni, devono adottare idonee ed efficaci misure affinché vengano attenuate, mediante immersione in acqua e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

Capo 9 DELLA POLIZIA RURALE

Articolo 133 Comunioni generali di pascoli.

1. Si dà atto che nel territorio comunale non esistono "Comunioni generali dei pascoli su beni privati".

Articolo 134 Divieto di pascolo.

1. Il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso del proprietario o conduttore del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.
2. A meno che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti.
3. E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.

Articolo 135 Casi di obbligo di chiusura dei pascoli.

Nelle private proprietà è proibito lasciar sciolti ai pascoli tori e scrofe o comunque animali che abbiano l'istinto di cozzare, scalciare o mordere, se la proprietà non sia chiusa da ogni parte, mediante muro o forte siepe, e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.

Articolo 136 Pascolo abusivo.

1. Il bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade di uso pubblico, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando per lo sciamè delle api le disposizioni di cui all'art. 924 Codice civile e fatta salva l'adozione delle misure per assicurare il risarcimento del danno subito da Enti o privati.

Articolo 137 Custodia degli animali pascolanti.

1. Il bestiame del pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente, in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danno ai fondi finitimi e molestia ai passanti.
2. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo al sicurezza delle persone.

Articolo 138 Pascolo notturno.

1. Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

Articolo 139 Transito del bestiame.

1. Coloro che, non residenti o domiciliati nel Comune, debbono attraversare il territorio comunale con bestiame, non potranno per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.

Articolo 140 Trattamento degli animali.

1. E' vietato, secondo il disposto dell'art. 727 Codice penale, incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.
2. Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa a penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.
3. E' vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.
4. I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendono pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la pubblica morale, saranno perseguiti a termini di legge.

Articolo 141 Osservanza delle leggi.

1. L'esercizio del pascolo su beni privati è normato dalle leggi forestali e relativi regolamenti.

Articolo 142 Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi.

1. E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti dei recinti e dei ripari di cui all'art. 637 Codice penale.

Articolo 143 Esercizio del diritto di passaggio.

1. Il diritto di passaggio nei fondi altrui, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che alle proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

Articolo 144 Divieto di spigolatura.

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, nonché compiere altri atti consimili sui fondi, anche se spogliati interamente del raccolto.

Articolo 145 Piantumazione di alberi in zone agricole.

Nelle zone agricole la distanza di piantumazione degli ad alto fusto ad essenza forte e dolce, a coltivazione intensiva, a vivaio e a filare unico è fissata in:

- m. 3 dal confine per i vivai da estirparsi totalmente dopo 3 anni dalla messa a dimora;
- m. 5 dai corsi d'acqua;
- m. 15 dai confinanti, dalle strade comunali e vicinali ed in ogni caso dai terreni coltivati;
- m. 25 dai fabbricati, anche rurali.

2. I piantamenti esistenti, a distanza inferiore a quelle sopra indicate, sono tollerati fino al termine di maturazione delle piante. Limitatamente ai pioppi ed alle piante ad essenza dolce la data di maturazione viene fissata in anni 14 dal piantamento.

3. Per gli alberi di non alto fusto, arbusti, siepi vive, piante da frutto di altezza non maggiore a n. 2,5, si osservano le distanze dai confini stabilite dal Codice Civile, salvo diverse prescrizioni contenute nel regolamento edilizio, negli strumenti urbanistici o in leggi speciali.

4. Ai proprietari confinanti è data facoltà di stabilire di comune accordo tra loro distanze inferiori a quelle sopraindicate, salvo per quanto concerne le distanze dalle strade e corsi d'acqua da considerarsi inderogabili e fatte salve eventuali diverse disposizioni contenute nel regolamento edilizio, negli strumenti urbanistici o in leggi speciali.

Articolo 146 Frutti di piante sul confine.

1. I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

2. Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie appartengono, rispettivamente, al proprietario del fondo su cui il ramo sporge ed a chi li raccoglie.

Articolo 147 Cartelli indicanti esche avvelenate.

1. Qualora su determinati terreni venissero sparse, a scopo di protezione agricola, esche avvelenate, la circostanza dovrà essere sufficientemente segnalata con cartelli ben visibili da porsi lungo tutto il confine del terreno medesimo.

Articolo 148 Divieto di alterazione.

1. E' proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavazione, anche temporanea, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità competente.

2. L'area dei fossi, comunque occupata, rimarrà sempre di assoluta proprietà del Comune e formerà parte della strada cui i fossi laterali appartengono.

Articolo 149 Espurgo dei fossi.

1. I fossi divisorii tra i fondi e terreni, presunti comuni a termini dell'art. 897 Codice civile, debbono essere spurgati una volta all'anno ed, occorrendo, più volte, a cura e spese degli utenti, dei consorziati e dei privati.
2. E' vietato il lavaggio di veicoli o simili nei fossi irrigui.

Articolo 150 Abbattimento di piante lungo le strade.

1. Occorrendo di dover abbattere piante o alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della strada.

Articolo 151 Divieto di appiccare il fuoco.

1. Non si può appiccare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie a distanza minore di m. 100 dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio, e da qualsiasi altro deposito di materia combustibile.
2. Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie a prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.
3. In ogni caso, fatto salvo il rispetto di norme generale più rigide, è vietato dar fuoco alle stoppie, nei campi e nei boschi, prima del 15 agosto.

Articolo 152 Spegnimento degli incendi.

1. In caso di incendio, gli agenti della polizia rurale e della forza pubblica, possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti.
2. Nel caso, trova applicazione l'art. 652 del Codice penale.

Articolo 153 Colture agrarie ed allevamenti di bestiame.

1. Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme dettate per speciali colture o allevamenti.
2. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al Comune di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o colture medesime e di ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

Articolo 155 Sanzioni amministrative pecuniarie.

Le sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni al presente regolamento sono così fissate:

NORMA		Minim o edittal e	Massim o edittale	Pagame nto in misura ridotta
Art	Comma	Violazione		
Capo 2 - DISCIPLINA DELLE ACQUE E SUOLI PUBBLICI.				
26		€ 50	€ 500	€ 100
29		€ 50	€ 500	€ 100
30		€ 25	€ 250	€ 50
31		€ 50	€ 500	€ 100
32		€ 25	€ 250	€ 50
33		€ 25	€ 250	€ 50
34		€ 25	€ 250	€ 50
35		€ 25	€ 250	€ 50
36		Scarico di rottami e detriti. d. lgs 5 febbraio 1997, n. 22		
37	1,3,4	Collocamento tavoli, sedie e simili senza autorizzazione o violando le prescrizioni. Articolo 20 Codice della strada d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285		
37	6,7	€ 125	€ 500	€ 166
37	8	€ 25	€ 250	€ 50
38		€ 125	€ 500	€ 166
39	1,2,3	Mezzi pubblicitari. Mancanza autorizzazione o violazione prescrizioni. Articolo 23 Codice della strada d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285		
39	4,5	€ 125	€ 500	€ 166

40	1	Mancata concessione per la installazione di chioschi, edicole, ecc.	articolo 20, co. 1, lett. B) legge 28.02.1985, n. 47		
40	2	Inosservanza delle distanze previste dal Codice della strada.	Articolo 20 Codice della strada d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285		
41		Esposizione di merci e derrate	€ 125	€ 500	€ 166
42	1	Occupazioni di suolo pubblico, sottosuolo ed aeree, senza concessione o in violazione delle prescrizioni.	Articolo 25 Codice della strada d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285		
42	2	Caratteristiche dei pali di sostegno e delle mensole	€ 50	€ 500	€ 100
43		Proiezione, audizione e spettacoli su aree pubbliche senza licenza	T.U.L.P.S. appr. Con R.d. 18 giugno 1931, n. 773		
44		Giochi sul suolo pubblico	€ 25	€ 250	€ 50
45	1,7	Condutture. Mancanza di autorizzazione o violazione delle prescrizioni	€ 125	€ 500	€ 166
45	3,4,5,6,8,9	Articolo 45, co. 3, 4, 5, 6, 7, 9 - Condutture.	€ 50	€ 500	€ 100
Capo 3 - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI.					
46		Disposizioni di carattere generale	€ 50	€ 500	€ 100
47	1,2	Immondizie domestiche	€ 50	€ 500	€ 100
47	3	Rifiuti ingombranti ed imballaggi	d. lgs 5 febbraio 1997, n. 22		
48		Pulizia e verniciature	€ 25	€ 250	€ 50
49		Pulizia di tetti e terrazze	€ 25	€ 250	€ 50
50		Scarico di oggetti dalle finestre	€ 25	€ 250	€ 50
51		Scarico di materie in corsi d'acqua	€ 25	€ 250	€ 50
52		Operazioni portanti polvere	€ 25	€ 250	€ 50
53		Obblighi per concessionari	€ 25	€ 250	€ 50
54		Disposizioni per ambulanti	€ 25	€ 250	€ 50
55		Pulizia di portici, cortili, scale	€ 25	€ 250	€ 50

56		Disposizioni per negozi e botteghe	€ 25	€ 250	€ 50
57		Trasporto di materiali dispersibili	€ 25	€ 250	€ 50
57	2,3	Responsabili cantieri	€ 50	€ 500	€ 100
58		Sgombero della neve	€ 25	€ 250	€ 50
59		Lavaggio e riparazione di veicoli	€ 25	€ 250	€ 50
60		Vuotature di pozzi neri	€ 25	€ 250	€ 50
61		Divieto di esercizio di attività	€ 25	€ 250	€ 50
62		Disposizioni riguardanti gli animali	€ 25	€ 250	€ 50
63		Divieto di getto di opuscoli o pubblicità mediante volantinaggio	€ 50	€ 500	€ 100
Capo 4 – DECORO DEI CENTRI ABITATI					
64		Manutenzione degli edifici	€ 50	€ 500	€ 100
65	1,2	Collocamento di cartelli	articolo 23 Codice della strada d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285		
65	4	Affissioni	Regolamento municipale sulla pubblicità		
66		Targhe e lapidi	€ 50	€ 500	€ 100
67		Ornamento esterno dei fabbricati	€ 25	€ 250	€ 50
68		Depositi in proprietà	€ 25	€ 250	€ 50
68	2	Deposito in proprietà privata di concimai immondizie ecc.	€ 50	€ 500	€ 100
68	3	Apicoltura	€ 50	€ 500	€ 100
69		Lavatura ed esposizione di panni	€ 25	€ 250	€ 50
70		Spolveramento di panni e tappeti	€ 25	€ 250	€ 50
71		Amministrazione degli stabili	€ 25	€ 250	€ 50
72		Bestie macellate e trasporto carni	€ 50	€ 500	€ 100
73		Pattumirere	€ 25	€ 250	€ 50

74		Viali e giardini pubblici	€ 25	€ 250	€ 50
75		Vasche e fontane	€ 25	€ 250	€ 50
76		Arredo urbano	€ 50	€ 500	€ 100
77		Nettezza del suolo	€ 25	€ 250	€ 50
78		Recinzione di terreni	€ 50	€ 500	€ 100
79		Piantumazione	€ 50	€ 500	€ 100
79	8	Piantumazione- siepi e verde	€ 125	€ 500	€ 166

Capo 5 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

81		Denuncia attività	€125	€500	€166
82		Modifica, controlli e cessazioni	€ 50	€500	€100
83		Esercizio mestieri ambulanti	€ 25	€ 250	€ 50

Capo 6 - QUIETE PUBBLICA

85		Esercizio di mestieri, arti, industrie.	€ 125	€ 500	€ 166
86		Impianti di macchinari	€ 125	€ 500	€ 166
87		Produzione di odori.	€ 125	€ 500	€ 166
88		Rumori e funzionamento di motori.	€ 25	€ 250	€ 50
89		Uso di strumenti sonori	€ 50	€ 500	€ 100
89	3,4,5,6,	dispositivi acustici antifurto	€ 50	€500	€ 100
90		Strumenti musicali	€ 25	€ 250	€ 50
91		Carico e scarico di merci	€ 25	€ 250	€ 50
92		Venditori e mestieri ambulanti.	€ 25	€ 250	€ 50
93		Schiamazzi.	€ 25	€ 250	€ 50
94		Detenzione e conduzione di cani.	€ 50	€ 500	€ 100
95		Suono delle campane	€ 25	€ 250	€ 50
96		Sale da ballo, cinema ecc.	T.U.L.P.S. appr. con R.d. 18 giugno 1931, n. 773		
97		Negozi per la vendita di apparecchi radio e simili	€ 50	€ 500	€ 100
98		Carovane di nomadi	€ 50	€ 500	€ 100
98	5	Divieto di campeggio libero	€ 50	€ 500	€ 100

Capo 6 – NORME DI SICUREZZA

		Sostanze esplosive ed infiammabili	T.U.L.P.S. appr. con R.d. 18 giugno 1931, n. 773		
100					
101		Articolo – Requisiti dei depositi.	€ 125	€ 500	€ 166
102		Articolo – Detenzione di combustibili.	€ 125	€ 500	€ 166
103		Articolo – Accatastamento di legna e materiali infiammabili.	€ 125	€ 500	€ 166
104		Depositi esterni	€ 25	€ 250	€ 50
105		Sosta e fermata di veicoli a motore	€ 25	€ 250	€ 50
106		Articolo – Fucine e forni, friggitorie,	€ 125	€ 500	€ 166
107		Articolo 107 – Accensione di polveri	T.U.L.P.S. appr. con R.d. 18 giugno 1931, n. 773		
109		Strumenti da taglio.	€ 125	€ 500	€ 166
110		Trasporto di oggetti scomodi	€ 125	€ 500	€ 166
111		Trasporto di acque minerali e bibite.	€ 25	€ 250	€ 50
112		Scalpellinamento di vie.	€ 25	€ 250	€ 50
113	1	Manutenzione di tetti cornicioni canali di gronda degli edifici	€ 125	€ 500	€ 166
114		Manutenzione aree pubblico transito.	€ 25	€ 250	€ 50
115	2, 3, 5, 6, 7, 8	Segnalazione e riparazione di opere in costruzione	€ 50	€ 500	€ 100
116		Materiali di demolizione.	€ 50	€ 500	€ 100
117		Insegne, persiane, vetrate	€ 50	€ 500	€ 100
118		Ripari di pozzi, cisterne e simili.	€ 50	€ 500	€ 100
119		Illuminazione dei portici.	€ 50	€ 500	€ 100

120	Veicoli adibiti a servizio pubblico.	€ 50	€ 500	€ 100
121	Cortei funebri.	€ 125	€ 500	€ 166
122	Processioni. Manifestazioni.	€ 125	€ 500	€ 166
123	Uso contrassegni Comune	€ 50	€ 500	€ 100

Capo 7 – POLIZIA ANNONARIA.

125	Norme di polizia per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.	€ 50	€ 500	€ 100
126	Disciplina dei prezzi di vendita.	articolo 14, d. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114		
127	Obbligo di vendita e Pesatura delle merci	legge 5 agosto 1981, n. 441		
128	Esposizione e vendita degli alimenti	€ 50	€ 500	€ 100
129	Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato	Legge 287/91		
130	Indicazione su particolari merci. Indicazioni su particolari merci	d. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109		
131	Vendita e trasporto pane	leggi 31 marzo 1956, n. 1002 e 4 luglio 1967, n. 580.		
132	Esalazione delle merci.	€ 50	€ 500	€ 100

Capo 8 – POLIZIA RURALE:

134	Divieto di pascolo	€ 125	€ 500	€ 166
135	Obbligo di chiusura dei pascoli.	€ 125	€ 500	€ 166
136	Pascolo abusivo	€ 125	€ 500	€ 166
137	Custodia animali pascolanti.	€ 50	€ 500	€ 100
138	Pascolo notturno.	€ 50	€ 500	€ 100
139	Transito del bestiame.	€ 50	€ 500	€ 100
140	Trattamento degli animali.	. articolo 727 Codice penale		
142	Divieto di passaggio abusivo.	articolo 637 Codice penale		
144	Divieto di spigolatura.	€ 25	€ 250	€ 50

145	Piantumazione.	€ 125	€ 500	€ 166
147	Cartelli indicanti esche avvelenate.	€ 25	€ 250	€ 50
148	Divieto di alterazione.	articolo 31, 32, 33 d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285		
149	Espurgo dei fossi	€ 125	€ 500	€ 166
150	Abbattimento di piante.	€ 125	€ 500	€ 166
151	Divieto di appiccare il fuoco.	articoli 59, 17 bis T.U.L.P.S. appr. con R.d. 18 giugno 1931, n. 773		

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento saranno aggiornate ogni due anni, con determinazione del responsabile dell'area di Polizia Municipale, in misura pari alla variazione accertate dall'ISTAT, relativa all'aumento del costo della vita nel biennio precedente, comunque nei limiti edittali previsti dalla vigente normativa e con arrotondamento all'unità di Euro.

Capo 9 NORME TRANSITORIE E FINALI.

Articolo 156 – Abrogazione di norme regolamentari.

1. Il presente regolamento abroga qualsiasi altra disposizione regolamentare contraria o incompatibile.

Articolo 157 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno della pubblicazione mediante affissione all'Albo pretorio, ai sensi e per gli effetti degli articoli 124 e 134 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Salvatore Caputo

IL PRESIDENTE
F.to Antonino Fiore

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Anna Maria Messina

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Rocca di Capri Leone Li 14-07-08

Il Segretario Comunale
(Dr. Anna M. Messina)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 15-07-08 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 15-07-08 al 30-07-08

L'ADDETTO

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal _____ al _____ e che nessuna osservazione e reclamo è pervenuta.

Capri Leone Li. _____

IL RESPONSABILE
Antonio Raimondo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Maria Messina

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- Dopo trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

Capri Leone Li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Messina

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____
Capri Leone Li. _____ Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati: n. _____ del _____
Il Responsabile del Servizio Finanziario